


REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 29 luglio 2020

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2020, n. **596**.

Linee di indirizzo e procedure sulle funzioni in materia sismica (autorizzazione sismica, vigilanza e controllo di opere e costruzioni in zone sismiche) a seguito dell'introduzione dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/01 e delle relative Linee Guida nazionali (decreto MIT del 30 aprile 2020).

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2020, n. 596.

Linee di indirizzo e procedure sulle funzioni in materia sismica (autorizzazione sismica, vigilanza e controllo di opere e costruzioni in zone sismiche) a seguito dell'introduzione dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/01 e delle relative Linee Guida nazionali (decreto MIT del 30 aprile 2020).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Linee di indirizzo e procedure sulle funzioni in materia sismica (autorizzazione sismica, vigilanza e controllo di opere e costruzioni in zone sismiche) a seguito dell'introduzione dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/01 e delle relative Linee Guida nazionali (decreto MIT del 30 aprile 2020).”** e la conseguente proposta dell'assessore Enrico Melasecche Germini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visti:

- il decreto Ministero Infrastrutture 14 gennaio 2008 recante “Approvazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni” (NTC 2008) e la relativa Circolare attuativa C.S.LL.PP. del 2 febbraio 2009, n. 617;
- il decreto Ministero Infrastrutture 17 gennaio 2018 recante “*Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni*” (NTC 2018) e la relativa Circolare attuativa C.S.LL.PP. del 21 gennaio 2019, n. 7;
- la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 “Testo unico governo del territorio e materie correlate.”, con particolare riferimento alle parti attinenti alle materie della “sismica”;

Visti:

- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*);
- la legge 14 giugno 2019, n. 55 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.* - pubblicata in G.U., Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2019) di modifica, tra l'altro, del suddetto D.P.R. n. 380/01;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 5, lettera d) della succitata legge n. 55/2019, con la quale si conferma l'inserimento nel D.P.R. n. 380/01 dell'articolo 94-bis (*Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche*) che ha introdotto nuove misure di semplificazione sulla disciplina del controllo sismico preventivo con l'introduzione della seguente tipologia di interventi e di controlli:

- a) interventi «rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumità (da assoggettare all'autorizzazione sismica preventiva);
- b) interventi di «minore rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità (da assoggettare al regime di preavviso scritto e deposito del progetto con l'eventuale estrazione a campione per il controllo);
- c) interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità (interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità e che non rientrano tra le fattispecie assoggettate a preavviso scritto e deposito del progetto né all'autorizzazione sismica preventiva);

Preso atto che con l'articolo 94-bis del D.P.R. n. 380/01 le zone sismiche 3 (18 comuni in Umbria) sono “zone a bassa sismicità” per le quali non sono individuabili interventi “rilevanti” soggetti ad autorizzazione sismica preventiva;

Viste le Linee Guida nazionali di cui al decreto 30 aprile 2020, redatte ai sensi del comma 2 dell'articolo 94-bis del D.P.R. n. 380/01, recanti “*Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93*”. (GU Serie Generale n. 124 del 15 maggio 2020);

Considerato che le predette Linee Guida nazionali di cui al decreto 30 aprile 2020 forniscono indicazioni, dal punto di vista strutturale, per le individuazione degli interventi ascrivibili alle categorie sopra riportate (interventi *rilevanti*, di *minore rilevanza* e *privi di rilevanza* nei riguardi della pubblica incolumità) nonché alle *varianti non sostanziali* da non assoggettare alle disposizioni di cui all'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001 (*Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche*);

Preso atto che le misure adottate dal Governo e condivise con le Regioni e le Province autonome, sono, da una parte, tese alla semplificazione, allo snellimento e all'accelerazione dell'azione amministrativa in materia "sismica" con una mirata concentrazione delle autorizzazioni preventive solo su interventi rilevanti e complessi in zona ad alta sismicità e, dall'altra, ad incrementare i controlli dei lavori in corso d'opera e la vigilanza dei cantieri al fine di mantenere alta l'asticella della sicurezza sismica del costruito;

Vista la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (*Testo unico governo del territorio e materie correlate*), con particolare riferimento alle disposizioni, ivi integralmente trasposte, della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 e s.m.i. (*Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche*) con le quali la Regione Umbria ha introdotto e sperimentato le medesime discipline di semplificazione in materia sismica ora recepite dalla norma nazionale con l'articolo 94-bis del D.P.R. n. 380/01 e dalle relative linee guida nazionali;

Considerato necessario e strategico adottare le disposizioni del presente atto nelle more del riallineamento anche della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 alle nuove disposizioni nazionali in materia di semplificazione amministrativa in materia "sismica" disciplinate all'articolo 94-bis del D.P.R. n. 380/01 e dalle relative Linee Guida nazionali di cui al decreto MIT 30 aprile 2020;

Viste e considerate, a riprova del lavoro svolto dalle strutture regionali competenti e dall'esperienza accumulata in tema di semplificazione "sismica" dalla Regione Umbria sin dal 2010:

a) le deliberazioni di Giunta regionale n. 165, 166, 167, 168, 169, 170 e 171 del 20 febbraio 2012 attuative in materia di "*Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche*";

b) la deliberazione di Giunta regionale 23 novembre 2015, n. 1378, "L.R. n. 10 del 2 aprile 2015. Riassorbimento funzioni di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche ex L.R. n. 21 gennaio 2015, n. 1 - Approvazione modulistica regionale.";

c) la deliberazione di Giunta regionale n. 628 dell'11 giugno 2018 recante "*Atto di indirizzo sulle nuove procedure sul rilascio dell'autorizzazione sismica, sulla vigilanza e sul controllo di opere e costruzioni in zone sismiche*";

d) la deliberazione di Giunta regionale n. 593 del 6 maggio 2019 recante "*Atto di indirizzo sulle nuove procedure sul rilascio dell'autorizzazione sismica, sulla vigilanza e sul controllo di opere e costruzioni in zone sismiche di cui alla D.G.R. 11 giugno 2018, n. 628. Aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 (cd "Sblocca Cantieri")*", attualmente in vigore;

Considerato che, con l'emanazione di linee guida ministeriali di cui al comma 2 dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/01, è comunque richiesto alle Regioni l'adeguamento alle stesse delle proprie elencazioni riguardanti le opere *rilevanti*, le opere di *minore rilevanza* o le opere *prive di rilevanza* ai fini della pubblica incolumità nonché le *varianti non sostanziali* da non assoggettare alle disposizioni di cui all'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001;

Rilevato che:

— ai sensi del comma 4 dall'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001 e delle relative linee guida nazionali redatte ai sensi del comma 2 (decreto MIT 30 aprile 2020), sono sottoposti al regime di preavviso scritto e deposito del progetto:

a) presso l'autorità competente regionale gli interventi "rilevanti" e quelli di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità, così come indicati nell'Allegato 3 al presente atto;

b) presso il SUAPE (*Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia*) del comune competente gli interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità, così come indicati nell'Allegato 1 al presente atto;

— ai sensi del comma 5 dall'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001 e delle relative linee guida nazionali, sia per gli interventi di "minore rilevanza" che per quelli "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità trova applicazione la sottoposizione a controlli con modalità a campione individuati da ciascuna regione;

— ai sensi del comma 2 dall'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001 e dei relativi criteri caratterizzanti forniti dalle linee guida nazionali, le "varianti di carattere non sostanziale" sono esonerate dal preavviso scritto di cui all'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001;

Ritenuto necessario, quindi, sulla base delle disposizioni normative nazionali e alla luce delle esperienze maturate dalla Regione Umbria, procedere alla revisione degli allegati alla deliberazione n. 593/2019, con i seguenti obiettivi, comunque compatibili alla reale potenzialità dell'autorità competente regionale:

a) continuare a perseguire il positivo andamento delle procedure autorizzative (attività di verifica preventiva dei progetti) concentrandosi su opere effettivamente rilevanti ai fini della pubblica incolumità e su quelle estratte per un efficace controllo a campione sul territorio;

b) specializzare le attività di controllo ispettivo in corso d'opera dei cantieri edili e la vigilanza sulle opere e sulle costruzioni, al fine di aumentare il livello di sicurezza delle costruzioni in zona sismica;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1375 del 23 novembre 2015 recante "*Vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche - Rimborso forfettario ex art. 211 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1: approvazione tariffe e modalità di versamento. Attivazione della Commissione tecnica regionale "Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli"*" e della Commissione tecnica regionale "*Procedure di semplificazione,*

anche informatiche, della vigilanza e del controllo delle opere e costruzioni in zona sismica.”, con particolare riferimento all'allegato E recante “Regolamento commissioni tecniche sulla vigilanza e sul controllo delle costruzioni in zona sismica”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 707 del 20 giugno 2017, con la quale si attiva la piattaforma telematica regionale delle pratiche sismiche “Umbria-SiS” attraverso cui gli interessati presentano all'autorità regionale competente, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 380/01 e della legge regionale 1/2015 e in tutte le zone sismiche della regione (zone ad alta, media e bassa sismicità, Zone 1, 2 o 3), istanza di autorizzazione sismica o deposito sismico e la relativa documentazione amministrativa (istanza, ricevuta di versamento del rimborso forfettario, dichiarazioni ed asseverazioni, etc...) e tecnica (documentazione progettuale);

Vista la D.G.R. n. 347 del 25 marzo 2019 recante “Linee guida sulle verifiche di accertamento di conformità delle opere e costruzioni in zona sismica alle norme tecniche sulle costruzioni”;

Vista la D.G.R. n. 113 del 15 febbraio 2017 (*Atto di indirizzo per le nuove procedure operative per il deposito del certificato di rispondenza. Artt. 62 e 67, D.P.R. n. 380/01 e art. 206, L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 e s.m.i.*);

Preso atto delle norme e delle ordinanze in merito alla gestione dell'emergenza sanitaria per il Nuovo Covid (Covid-19) e delle conseguenti decisioni assunte dagli organi competenti regionali per l'avvio del lavoro agile (smart-working) per tutti i dipendenti dell'autorità competente regionale in materia sismica a partire dal 16 marzo 2020 e tutt'ora in corso;

Considerato indispensabile, sulla base delle disposizioni della D.G.R. n. 1375/15, aver avviato un percorso condiviso sull'argomento oggetto del presente atto con tutti gli stakeholders regionali;

Viste:

— la n. 741 del 29 giugno 2016, recante “Commissione tecnica regionale “Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli” e della Commissione tecnica regionale “Procedure di semplificazione, anche informatiche, della vigilanza e del controllo delle opere e costruzioni in zona sismica”. Designazioni.” Con la quale sono nominati il Presidente (ing. Sandro Costantini) e il Coordinatore (ing. Marco Barluzzi) per entrambe le Commissioni regionali;

— la determinazione regionale n. 5121 del 17 giugno 2020 (*Commissioni tecniche di cui alla DGR n. 1375/2019. Aggiornamento e nomina dei membri regionali.*), con la quale si provvede ad aggiornare le nomine dei membri regionali in seno alle Commissioni ex D.G.R. n. 1375/15, nonché i membri delle Segreterie tecniche e delle segreterie “operative” di entrambe le Commissioni;

Visti:

— la nota regionale prot. n. 100548 del 12 giugno 2020 e n. 102558 del 17 giugno 2020 con le quali, ai sensi del regolamento delle Commissioni regionali ex D.G.R. n. 1375/15, è stato chiesto a tutti gli stakeholders regionali di presentare propri candidati per la nomina a membri delle medesime Commissioni;

— le comunicazioni pervenute alla regione dagli stakeholders regionali per la candidatura di propri rappresentanti in seno alle Commissioni regionali di cui alla D.G.R. n. 1375/15, i cui riferimenti sono contenuti nella determinazione dirigenziale di nomina;

— la determinazione dirigenziale n. 5786 del 2 luglio 2020 con cui la Regione provvede ad aggiornare le nomine dei membri esterni in seno alle Commissioni di cui alla D.G.R. n. 1375/15, così come indicati dagli stakeholders;

— la nota protocollo n. 102061 del 16 giugno 2020 di convocazione di entrambe le Commissioni regionali di cui alla D.G.R. n. 1375/15 alla riunione telematica e sincrona del 30 giugno 2020 (seduta valida come prima e seconda convocazione);

— la riunione del 30 giugno 2020 (per la quale è stato raggiunto il numero legale in seconda convocazione, come da Regolamento delle commissioni) tenutasi in modalità telematica e sincrona per la condivisione e l'eventuale aggiornamento dei documenti predisposti dal Genio Civile regionale con gli stakeholders regionali, che ha visto l'approvazione di tutti i documenti costituenti gli allegati al presente atto, ferme restando correzioni minimali e di dettaglio discusse ed approvate dagli aventi diritto;

— il verbale della riunione del 30 aprile 2020, trasmesso agli stakeholders istituzionali con nota protocollo regionale n. 115099 del 6 luglio 2020 con la quale è comunicata altresì la possibilità, in una cartella condivisa del cloud regionale, della visione di tutti i documenti predisposti nella versione finale e con le correzioni già approvate in sede di commissioni;

— l'email del 6 luglio 2020 del Servizio regionale competente con la quale è stata anticipata a tutti i membri delle commissioni e delle segreterie tecniche la pec regionale prot. n. 115099/2020;

— l'assenza di comunicazioni da parte degli stakeholders per ulteriori modifiche al testo del verbale che si considera quindi definitivamente condiviso, accettato ed approvato;

Vista la deliberazione d Giunta regionale n. 332 del 9 aprile 2018 (*Sisma del 24 agosto 2016 e successivi. Potenziamento dell'USR Umbria finalizzato all'istruttoria delle pratiche della ricostruzione 2016 per il rilascio delle autorizzazioni sismiche da parte del Servizio regionale Rischio Sismico*) con la quale, ravvisata l'opportunità e l'esigenza di mantenere il modello organizzativo individuato dalla Giunta regionale che vedeva nel Servizio “Rischio sismico” (ora “Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo”) l'unica struttura regionale deputata al rilascio delle autorizzazioni sismiche per qualsiasi tipologia d'intervento, si stabiliva che il rilascio delle autorizzazioni sismiche restava in capo al dirigente del Servizio “Rischio sismico” e che il personale dell'USR Umbria svolgeva attività istruttoria delle pratiche;

Vista l'Ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 recante "Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016.";

Considerato che le prossime misure organizzative, sulla base delle suddette disposizioni e dell'impulso della Regione volto all'accelerazione delle attività di ricostruzione, prevederanno:

a) la gestione delle pratiche sismiche della ricostruzione privata e pubblica post terremoto 2016 (ora attribuite al Servizio regionale "Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo" che si avvale per le istruttorie del personale dell'USR regionale) direttamente in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria - Ricostruzione privata sisma 2016;

b) il rilascio dei provvedimenti in materia sismica delle pratiche della ricostruzione pubblica e privata post terremoto 2016 in capo al dirigente dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria - Ricostruzione privata sisma 2016;

Rilevato tuttavia che, grazie alle recenti disposizioni è previsto un forte incremento di pratiche della ricostruzione privata post terremoto 2016 ma che la relativa gestione è del tutto incompatibile con le attuali procedure manuali di trasferimento dei dati e delle pratiche dalla piattaforma MUDE (in uso dall'USR Umbria) al sistema informatico SISMICA (di gestione delle pratiche sismiche regionali), a carico del personale del Servizio regionale "Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo";

Tenuto conto che l'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria - Ufficio Ricostruzione privata sisma 2016, per la gestione delle pratiche sismiche di interventi privati per la ricostruzione post sisma 2016, si può avvalere esclusivamente della propria piattaforma MUDE;

Tenuto conto che, al contrario, l'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria - Ufficio Ricostruzione pubblica sisma 2016, per la gestione delle pratiche sismiche di interventi pubblici per la ricostruzione post sisma 2016 intende continuare a giovare della piattaforma telematica regionale Umbria-SiS e del sistema informatico regionale Sismica;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di ribadire che l'autorità competente regionale in materia sismica è il Servizio regionale Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo;

2. di prendere atto che le zone sismiche 3 sono definite dall'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001 come "zone a bassa sismicità" per le quali non sono individuabili interventi "rilevanti" soggetti ad autorizzazione sismica preventiva;

3. di prendere atto che, ai sensi del comma 4 dall'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001 e delle relative linee guida nazionali redatte ai sensi del comma 2, sono sottoposti al regime di preavviso scritto e deposito del progetto:

a) presso l'autorità competente regionale gli interventi "rilevanti" e quelli di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità, così come indicati nell'Allegato 3 al presente atto;

b) presso il SUAPE (*Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia*) del comune competente gli interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità, così come indicati nell'Allegato 1 al presente atto;

4. di prendere atto che, ai sensi del comma 5 dall'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001 e delle relative linee guida nazionali di cui al decreto 30 aprile 2020, sia per gli interventi di "minore rilevanza" che per quelli "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità trova applicazione la sottoposizione a controlli con modalità a campione e di disporre che agli stessi si applica lo schema dei controlli preventivi (sui progetti) ed ispettivi (in corso d'opera) dell'Allegato 5 al presente atto;

5. di prendere atto che, ai sensi del comma 2 dall'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001 e dei relativi criteri caratterizzanti forniti dalle linee guida nazionali, le "varianti di carattere non sostanziale" sono esonerate dal preavviso scritto di cui all'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001 e che alle stesse si applicano i criteri e le norme procedurali nell'Allegato 4 al presente atto;

6. di prendere atto che tutto il materiale costituente i documenti allegati al presente atto in materia di semplificazione amministrativa in materia sismica è stato condiviso ed approvato in seno alle Commissioni regionali di cui alla D.G.R. n. 1375 del 23 novembre 2015 (*Commissione tecnica regionale "Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli"*) e Commissione tecnica regionale "*Procedure di semplificazione, anche informatiche, della vigilanza e del controllo delle opere e costruzioni in zona sismica*) con tutti gli stakeholders regionali nella riunione del 30 giugno 2020;

7. di considerarsi compiuto, con il presente atto e ai sensi del comma 2 dell'articolo 94-bis del D.P.R. n. 380/01, il riallineamento delle elencazioni regionali di cui alla D.G.R. n. 593/19 alle recenti modifiche nazionali in materia sismica scaturite dalle modifiche apportate dalla legge 55/19 all'articolo 94-bis e dalle relative linee guida nazionali redatte ai sensi del medesimo comma 2, art. 94-bis del D.P.R. n. 380/01 (decreto MIT 30 aprile 2020);

8. di disporre che, per velocizzare l'azione dell'amministrazione regionale, nei casi in cui i titolari delle istanze trasmesse all'autorità competente in materia sismica (autorizzazioni, depositi, accessi agli atti documentali, verifiche di conformità, etc.) non siano muniti di firma digitale e di Posta Elettronica Certificata (PEC), gli stessi rilasciano procura speciale per scrittura privata al proprio tecnico di fiducia per l'inoltro e la ricezione di documenti e comunicazioni per e dall'amministrazione regionale;

9. di approvare i seguenti allegati, i quali diventano parte integrante e sostanziale del presente atto, e quanto in essi previsto e disciplinato:

- a) Allegato 1 - Individuazione degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità;
- b) Allegato 2 - Individuazione degli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità;
- c) Allegato 3 - Individuazione degli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità;
- d) Allegato 4 - Individuazione delle varianti strutturali di carattere non sostanziale;
- e) Allegato 5 - Classificazione degli interventi. Schema dei rimborsi forfettari di cui all'art. 211 della L.R. n. 1/2015. Schema dei controlli ispettivi in corso d'opera e della vigilanza;
- f) Allegato 6 - Modalità di versamento e istruzioni per il calcolo del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli;
- g) Allegato 7 - Carta delle pericolosità sismica dell'Umbria con indicati i limiti qualitativi per $ag = 0,20g$;
- h) Allegato 8 - Tabella di sintesi dei procedimenti in ambito sismico in Regione Umbria;
- i) Allegato 9 - Documentazione per la conclusione dell'iter amministrativo per le pratiche sismiche;
- j) Allegato 10 - prime indicazioni sulle modalità di controllo delle costruzioni in corso d'opera e fac-simile del tesserino di riconoscimento del personale ispettivo;
- k) Allegato 11 - Fac-simile di procura speciale;

10. di chiarire che le percentuali indicate nell'Allegato 5 al presente documento (colonna: "Estrazione controlli i cantiere (%)") definiscono, per ciascun intervento "estratto":

- a) nei casi sottoposti all'autorizzazione sismica preventiva: il controllo delle opere in cantiere;
- b) nei casi sottoposti a preavviso scritto e deposito: la verifica di conformità del progetto alle norme tecniche vigenti e il controllo delle opere in cantiere;

11. di disporre che il rimborso forfettario in materia sismica, di cui all'articolo 211 della legge regionale n. 1/2015, non è dovuto per le segnalazioni ed i depositi documentali eseguiti presso le strutture comunali competenti degli interventi "privi di rilevanza" di cui all'Allegato 1 al presente documento. Restano fermi gli eventuali oneri dovuti alle amministrazioni comunali per le proprie attività edilizio-urbanistiche;

12. di prendere atto che le procedure approvate con il presente atto abbiano carattere sperimentale e che, fermo restando ulteriori modifiche della disciplina nazionale in materia, siano sottoposte a verifica entro sei mesi dalla loro approvazione;

13. di stabilire che, al fine di attuare le previsioni del presente atto, il Servizio regionale competente in materia informatica attivi da subito le necessarie misure volte ad aggiornare sia il portale telematico della sismica Umbria-SiS che il sistema informativo gestionale SISMICA del Servizio regionale *Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo*;

14. di stabilire che gli allegati alle deliberazioni di Giunta n. 628 dell'11 giugno 2018 (*Atto di indirizzo sulle nuove procedure sul rilascio dell'autorizzazione sismica, sulla vigilanza e sul controllo di opere e costruzioni in zone sismiche*) e n. 593 del 6 maggio 2019 (*Atto di indirizzo sulle nuove procedure sul rilascio dell'autorizzazione sismica, sulla vigilanza e sul controllo di opere e costruzioni in zone sismiche di cui alla D.G.R. 11 giugno 2018, n. 628. Aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 (cd "Sblocca Cantieri").*) cessano i loro effetti alla data di pubblicazione del presente atto e dei suoi allegati;

15. di disporre che, nelle more di attuazione delle nuove misure organizzative che prevederanno di assegnare:

a) la gestione delle pratiche sismiche della ricostruzione privata e pubblica post terremoto 2016 (ora attribuite al Servizio regionale "Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo") direttamente all'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria;

b) il rilascio dei provvedimenti in materia sismica delle pratiche della ricostruzione pubblica e privata post terremoto 2016 al dirigente dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria - Ricostruzione privata sisma 2016, con l'efficacia del presente atto cessi il trasferimento manuale dei dati e della documentazione progettuale delle pratiche sismiche della ricostruzione privata dal sistema informatico MUDE (in uso all'USR-Umbria) al sistema informatico SISMICA (piattaforma per la gestione delle pratiche sismiche regionali). L'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria, per la gestione delle pratiche sismiche di interventi privati per la ricostruzione post sisma 2016, si avvale esclusivamente della propria piattaforma MUDE e del proprio personale. Al contrario, l'USR Umbria, per la gestione delle pratiche sismiche di interventi pubblici per la ricostruzione post sisma 2016, continua ad avvalersi, esclusivamente con il proprio personale, della piattaforma telematica regionale Umbria-SiS e del sistema informatico regionale SISMICA;

16. di chiarire che i controlli ex post e in corso d'opera degli interventi privati e pubblici per la ricostruzione post sisma 2016 attengono esclusivamente all'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria che li svolge esclusivamente con proprio personale e secondo le disposizioni normative di settore;

17. di chiarire che l'accesso agli atti documentali ex legge 241/90 delle pratiche sismiche della ricostruzione post terremoto 2016 è attività di esclusiva competenza dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria;

18. di stabilire che le disposizioni del presente atto si applicano, con esclusione di quanto statuito al punto 15, dalla data di pubblicazione del medesimo a tutti i nuovi interventi e a quelli in corso (ovvero già depositati alla data di pubblicazione nel BURU) limitatamente alle fasi successive all'istanza, al preavviso e al deposito;

19. di stabilire che il dirigente dell'autorità competente in materia sismica potrà adottare atti o provvedimenti per definire aspetti procedurali di dettaglio o per la predisposizione di idonea modulistica per la corretta applicazione di quanto contenuto nel presente atto;

20. di trasmettere il presente atto alle Amministrazioni comunali della regione Umbria, alle Province di Perugia e di Terni, agli Ordini e ai Collegi professionali, all'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria;

21. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e sul sito istituzionale all'indirizzo <http://www.regione.umbria.it/paesaggio-urbanistica/vigilanza>.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell'assessore Melasecche Germi)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Linee di indirizzo e procedure sulle funzioni in materia sismica (autorizzazione sismica, vigilanza e controllo di opere e costruzioni in zone sismiche) a seguito dell'introduzione dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/01 e delle relative Linee Guida nazionali (decreto MIT del 30 aprile 2020).

Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) e la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (*Testo unico governo del territorio e materie correlate*), con particolare riferimento alle parti ivi trasposte dalla legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 e s.m.i., (*Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica*) regolano in Umbria la materia del controllo e della vigilanza sulle costruzioni.

Proprio con la legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5, la Regione Umbria ha avviato con successo un percorso di semplificazione amministrativa delle procedure sismiche con il quale;

- gli interventi “*privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità*” non erano depositabili;
- gli interventi di “*minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità*” erano assoggettati al regime di preavviso scritto e deposito con estrazione a campione;
- gli interventi “*rilevanti ai fini della pubblica incolumità*” erano assoggettati al regime di autorizzazione sismica preventiva con deposito del progetto;
- le “*varianti riguardanti le parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale*” non erano soggette a deposito.

Tale percorso ha sostanzialmente garantito, nel corso degli anni, il rispetto dei tempi procedurali per il rilascio delle autorizzazioni sismiche e tale circostanza si è mantenuta immutata anche dopo il riassorbimento, nel 2015, delle funzioni sismiche nella Regione Umbria.

Tuttavia, prima le attività di verifica delle agibilità post sisma 2016 e poi la sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2018 (in G. U. dell'11 aprile 2018, n. 15) che ha annullato il regime di semplificazione sismica sopra illustrato, hanno causato una profonda sofferenza nel sistema della “sismica” tale da produrre forti ritardi nel rilascio delle autorizzazioni sismiche e determinare un significativo rallentamento delle attività edilizie nella nostra regione.

La struttura regionale competente, mentre la Giunta avviava interventi organizzativi di incremento del personale tecnico, introduceva nuovi interventi sul piano organizzativo grazie all'adozione della D.G.R. n. 628 dell'11 giugno 2018.

La succitata D.G.R. n. 628 dell'11 giugno 2018 stabiliva nuove misure attuative delle modalità di rilascio delle autorizzazioni sismiche, rivedeva le disposizioni relative al “rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli”, di cui all'articolo 211 della legge regionale n. 1/2015 e promuoveva misure atte a favorire e potenziare l'attività di controllo ispettivo dei cantieri e la vigilanza sulle opere e sulle costruzioni.

Nei mesi successivi all'entrata in vigore della D.G.R. n. 628/2018 è stata riscontrata una effettiva velocizzazione delle procedure in materia sismica che hanno migliorato l'azione dell'Amministrazione regionale e hanno incentivato la ripresa del settore edile.

Nel frattempo, alcune Regioni mantenevano aperto un canale di comunicazione con il Governo, con il quale si confrontavano sin dal 2010 per introdurre a livello nazionale nuovi elementi di semplificazione e di efficienza in materia “sismica”, finalizzata anche ad una profonda ristrutturazione del D.P.R. n. 380/01.

È proprio con il forte impulso di alcune regioni italiane, le quali avevano attuato una più che decennale sperimentazione delle procedure di semplificazione nelle materie della sismica, che il Governo, con la legge 14 giugno 2019,

n. 55¹ ha finalmente confermato le nuove disposizioni introdotte dal D.L. n. 32/2019 in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, secondo l'impianto ben noto all'Umbria sin dal 2010.

Quindi, è oggi convalidata, con l'articolo 94-bis del D.P.R. n. 380/01, la nuova classificazione degli interventi, codificati in funzione dell'importanza ai fini della tutela della pubblica incolumità:

a) interventi "**rilevanti**" nei riguardi della pubblica incolumità: costituiti da adeguamenti e miglioramenti sismici in Zona sismica 1 e Zona sismica 2 (limitatamente al valore di $a_g \geq 0.20$), nuove costruzioni di particolare complessità ed interventi sugli edifici strategici e rilevanti (in Zona 1 e 2, ad alta sismicità);

b) interventi di "**minore rilevanza**" nei riguardi della pubblica incolumità: costituiti da adeguamenti e miglioramenti sismici di costruzioni esistenti nelle zone sismiche a media sismicità (Zona 3 e Zona 2 con $0.15 \leq a_g \leq 0.20$), nuove costruzioni di non particolare complessità, nelle zone a bassa sismicità (Zona 3 e 4) ed interventi locali;

c) interventi "**privi di rilevanza**" nei riguardi della pubblica incolumità: gli interventi che per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità;

Ad essi si aggiungono anche le "**varianti di carattere non sostanziale**" le quali, nello spirito di snellimento procedurale della legge n. 55/19 (di conversione del D.L. n. 32/19) sono esonerate dal preavviso scritto (deposito) di cui all'articolo 93 del D.P.R. n. 380/01.

La Regione Umbria, a seguito della pubblicazione del D.L. n. 32/2019 e sfruttando, ai sensi del comma 2 dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/01, la possibilità concessa alle regioni che avevano già adottato e sperimentato analoghe forme di semplificazione in materia sismica ed in possesso dei relativi elenchi di opere ed interventi, ha approvato la deliberazione di Giunta regionale n. 593 del 6 maggio 2019³.

Suddetta opportunità era subordinata al riallineamento degli elenchi adottati e dei relativi procedimenti amministrativi regionale con le Linee Guida nazionali previste materia dal comma 2 dell'articolo 94-bis del D.P.R. n. 380/01.

Pertanto, le Regioni e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) hanno avviato un intenso confronto tecnico che ha portato alla definizione delle suddette Linee Guida nazionali con decreto del 30 aprile 2020⁴, le quali forniscono indicazioni comuni alla costituzione degli elenchi regionali.

Va altresì rilevato che, in base all'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001 e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle relative Linee Guida, viene demandata alle Regioni la facoltà di identificare le nuove opere complesse, le opere di minore rilevanza o prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e le varianti non sostanziali, da non assoggettare alle disposizioni di cui all'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001 (*Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche*).

Per quanto presentato e alla luce dell'emanazione delle Linee Guida ministeriali, anche la Regione Umbria, con il presente atto, provvedere a riaccordare i propri strumenti contenuti nella deliberazione di Giunta regionale n. 593/2019, rivisitando e riadottando le specifiche elencazioni degli interventi privi di rilevanza, di minore rilevanza e rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità e delle varianti a carattere non sostanziale, riportati negli Allegati 1, 2, 3 e 4 al presente atto.

Quanto sopra, nelle more di riallineamento anche della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 alle nuove disposizioni nazionali in materia di semplificazione amministrativa in materia "sismica".

Gli interventi di minore rilevanza e quelli rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità nonché le varianti a carattere non sostanziale continuano ad essere depositati presso l'autorità competente regionale; al contrario, gli interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità saranno depositati, secondo le disposizioni delle linee guida nazionali, esclusivamente presso il comune competente (nel caso della Regione Umbria, presso il SUAPE).

A questo proposito si ribadisce che per le istanze di autorizzazione sismica preventiva ed i preavvisi scritti e i depositi dei progetti (interventi "rilevanti" e di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità) sia utilizzato esclusivamente il portale telematico regionale Umbria-SiS e che lo stesso, unitamente al software gestionale SISMICA sia aggiornato e mantenuto rapidamente e costantemente, con fondi regionali, per le finalità del presente atto.

Inoltre, in virtù della semplificazione introdotta in materia sismica e delle esperienze maturate in Umbria dall'entrata in vigore della D.G.R. n. 593/2019, si ritiene opportuno procedere alla revisione della classificazione degli interventi

¹ Legge 14 giugno 2019, n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.", in G.U., Serie Generale n.140 del 17 giugno 2019.

² Così come evidenziato nella linee guida redatte ai sensi del comma 3 dell'articolo 94-bis del D.P.R. n. 380/01 e ai fini del presente atto "[...] il valore dell'accelerazione massima da considerare ai fini dell'applicazione delle disposizioni tecnico-amministrative di cui all'art. 3 della legge n. 55 del 14 giugno 2019, è il valore dell'accelerazione su suolo rigido con superficie topografica orizzontale come definito dalle Norme Tecniche [vigenti, n.d.r.] al § 3.2 e riferito ad un sisma con tempo di ritorno di 475 anni", (probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita all'84^{mo} percentile).

³ D.G.R. n. 593 del 6 maggio 2019 (Atto di indirizzo sulle nuove procedure sul rilascio dell'autorizzazione sismica, sulla vigilanza e sul controllo di opere e costruzioni in zone sismiche di cui alla D.G.R. 11 giugno 2018, n. 628. Aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 (cd "Sblocca Cantieri)).

⁴ Decreto MIT 30 aprile 2020, recante "Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93." (GU Serie Generale n.124 del 15 maggio 2020).

e alle percentuali di estrazione per il controllo a campione degli stessi (ai sensi del comma 5 dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/01), lasciando invariate le tariffe del rimborso forfettario ex art. 211 della L.R. n. 1/2015 (Allegati 5 e 6 al presente atto).

Quanto fatto permette che, fermo restando l'attuale dotazione di personale, si possa continuare a perseguire il positivo andamento delle procedure autorizzative e si possano ampliare, secondo le indicazioni nazionali e della Giunta regionale, le attività di controllo ispettivo dei cantieri e la vigilanza sulle opere e sulle costruzioni.

Gli Allegati 7, 8 e 9 offrono utili indicazioni operative a tutti gli operatori del settore, già ampiamente sperimentate dal Genio civile regionale, rispettivamente:

a) per una verifica grafico-qualitativa dell'applicabilità dell'autorizzazione sismica preventiva per le costruzioni esistenti, attraverso l'esplicitazione dell'isocrona corrispondente al valore di accelerazione massima al suolo ($a_g=0,20g$, ex D.M. 14 gennaio 2008 e D.M. 17 gennaio 2018) prevista per l'applicazione di tale procedura;

b) per una veloce indicazione dei procedimenti amministrativi applicabili alle tipologie di interventi previsti dal D.P.R. n. 380/01 e dalle norme tecniche sulle costruzioni vigenti;

c) per l'individuazione della corretta procedura e documentazione necessaria per la conclusione dell'iter amministrativo delle pratiche sismiche.

L'Allegato 10, invece, fornisce prime indicazioni sulle modalità di controllo delle costruzioni in corso d'opera, con le quali si avvia la regolazione sul controllo dei cantieri con la finalità di reciproco rispetto funzionale ed istituzionale tra i vari attori coinvolti e comunque nell'obiettivo di repressione dei reati gravi e delle difformità rilevanti.

In quest'ottica, laddove siano rilevati fatti che costituiscono lievi difformità "strutturali" (così come definite nell'Allegato 10) rispetto alla documentazione agli atti o a quella rinvenibile in cantiere, nel caso di varianti non sostanziali, non si dà seguito alle disposizioni dell'art. 96, comma 2 del D.P.R. n. 380/01⁵. Siffatta procedura tende quindi all'applicazione dei provvedimenti ex artt. 96 e seguenti del D.P.R. n. 380/01 (*accertamento delle violazioni, sospensione dei lavori e procedimento penale*) in caso di accertamento di fatti costituenti violazioni delle norme tecniche sulle costruzioni vigenti con difformità sostanziali dell'eseguito rispetto alla documentazione agli atti (o rinvenuta in cantiere, nel caso delle varianti non sostanziali), non riconducibili ai casi di "lieve difformità" esplicitati nel medesimo Allegato 10.

Con l'Allegato 11, la Giunta regionale, nel prendere atto che il Genio civile regionale, con il fine di semplificare ed accelerare le procedure di propria competenza a favore del cittadino, ha introdotto in via sperimentale l'utilizzo della "procura speciale" che il committente sprovvisto di firma digitale e PEC rilascia al proprio tecnico di fiducia per l'invio e la ricezione di documenti e comunicazioni per e dall'amministrazione regionale, ne approva definitivamente l'uso e il fac-simile predisposto.

Si rileva infine che i documenti, gli elenchi e le procedure di cui al presente atto sono state condivise e concertate con tutti gli stakeholders regionali nella riunione congiunta del 30 giugno 2020, tenuta in modalità telematica e sincrona, delle Commissioni regionali istituite con D.G.R. n. 1375/15⁶. In tale occasione tutti i documenti, gli elenchi e le procedure sono stati approvati dai membri delle commissioni regionali.

Inoltre la Giunta, nel prendere atto che gli elenchi e le procedure approvate con il presente atto assumono carattere sperimentale, dispone che le stesse, fermo restando ulteriori modifiche della disciplina nazionale in materia, siano sottoposte a verifica entro sei mesi dalla loro approvazione.

In aggiunta la Giunta regionale, prendendo atto della telematizzazione dei processi in materia sismica attuati attraverso i portali regionali Umbria-SiS e SISMICA, ne dispone il rapido aggiornamento al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente atto.

Con l'occasione la Giunta regionale, sulla base delle recenti disposizioni normative⁷ e nelle more dell'imminente attuazione delle nuove misure organizzative volte all'accelerazione delle attività di ricostruzione post sisma 2016 che prevederanno la gestione delle pratiche sismiche della ricostruzione privata e pubblica post terremoto 2016 (ora attribuite al Servizio regionale "*Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo*" che si avvale, per le istruttorie, del personale dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria) direttamente in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria, dispone che, dall'efficacia del presente atto:

a) cessi il trasferimento "manuale" dei dati e delle pratiche della ricostruzione privata dalla piattaforma MUDE (in uso dall'USR Umbria) al sistema informatico SISMICA (di gestione delle pratiche sismiche regionali);

⁵ Art. 96, D.P.R. n. 380/01 "2. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all'Autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni."

⁶ Deliberazione di Giunta regionale n. 1375 del 23 novembre 2015 recante "Vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche - Rimborso forfettario ex art. 211 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1: approvazione tariffe e modalità di versamento. Attivazione della Commissione tecnica regionale "Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli" e della Commissione tecnica regionale "Procedure di semplificazione, anche informatiche, della vigilanza e del controllo delle opere e costruzioni in zona sismica.", con particolare riferimento all'allegato E recante "Regolamento commissioni tecniche sulla vigilanza e sul controllo delle costruzioni in zona sismica".

⁷ Ci si riferisce soprattutto all'Ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 recante "Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016."

b) l'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria, per la gestione delle pratiche sismiche di interventi privati per la ricostruzione post sisma 2016, si avvalga esclusivamente della propria piattaforma MUDE;

c) l'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria, per la gestione delle pratiche sismiche di interventi pubblici per la ricostruzione post sisma 2016, continui ad avvalersi della piattaforma telematica regionale Umbria-SiS e del sistema informatico regionale SISMICA.

Quanto sopra, unitamente a quanto previsto con le nuove misure organizzative in corso di attuazione che prevedono il rilascio dei provvedimenti in materia sismica delle pratiche della ricostruzione pubblica e privata post terremoto 2016 da parte del dirigente dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria - Ricostruzione privata sisma 2016.

In merito alle nuove competenze sulla gestione delle pratiche private e pubbliche della ricostruzione post sisma 2016, la Giunta regionale, chiarisce altresì che:


a) i controlli ex post e in corso d'opera degli interventi pubblici e privati per la ricostruzione post sisma 2016 attengono esclusivamente all'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria che li svolge con proprio personale e secondo le disposizioni normative di settore;

b) l'accesso agli atti documentali ex legge n. 241/90 delle pratiche sismiche della ricostruzione privata e pubblica post terremoto 2016 è attività di esclusiva competenza dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

**REGIONE UMBRIA**

Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile
 Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo
 SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
 PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

ALLEGATO 1
**INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA NEI RIGUARDI
 DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ**

Art. 94-bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

Macro-categoria c) delle linee guida di cui al decreto 30.04.2020

1. PREMESSA

Il presente documento stabilisce le elencazioni degli interventi *privi di rilevanza* nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 380/2001¹ e delle relative linee guida nazionali² redatte ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 94-bis del TUE.

Tali interventi, ai sensi della lettera c), numero 1) delle linee guida sopra citate "[...] possono essere realizzate con preavviso scritto allo Sportello unico comunale, secondo modalità e contenuti disciplinati dalle Regioni [...], eventualmente semplificati rispetto alle disposizioni di cui all'art. 93 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia [...]".

A tal fine, in nome della semplificazione e rapidità di azione della pubblica amministrazione e delle previsioni di cui alla lettera c, numero 1) delle LL.GG. nazionali, la documentazione sismica dell'intervento "*privo di rilevanza*" di cui al presente documento è sottoposta al regime di preavviso scritto e deposito del progetto, ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. n. 380/01 e degli articoli 204 e 205 della Legge Regionale n. 1/2015³, presso il SUAPE⁴ territorialmente competente che li conserva senza inviarli all'autorità regionale competente.

Per i medesimi interventi "*privi di rilevanza*" anche la *dichiarazione di regolare esecuzione* (art. 67, comma 8bis, D.P.R. 380/01) e il *certificato di rispondenza* (art. 206, comma 1, L.R. 1/2015) sono depositati presso il SUAPE, che li conserva senza inviarli all'autorità regionale competente.

Gli interventi privi di rilevanza di cui al presente documento:


- a) sono esenti dal pagamento del rimborso forfettario di cui all'articolo 211 della legge regionale n. 1/2015;
- b) per le disposizioni dell'articolo 94-bis, comma 5, del D.P.R. n. 380/01, possono non essere soggetti a controllo a campione tramite sorteggio;

¹ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

² Decreto MIT 30.04.2020 "Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94 -bis , comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93., in GU Serie generale n. 124 del 15.05.2020.

³ Legge Regionale 21 gennaio 2015, n. 1, "Testo unico governo del territorio e materie correlate".

⁴ SUAPE: in Umbria è lo Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia e consente all'utente cittadino/impresa/intermediario di relazionarsi con una sola struttura per presentare istanze, comunicazioni e segnalazioni presso il Comune competente (Rif: art. 5, dpr n. 380/001; dpr n. 160/2010 e art. 113 LR 1/2015).

**REGIONE UMBRIA**

Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile
Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo
SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

c) sono comunque assoggettati all'imposta di bollo sull'istanza, al momento in cui è effettuato il deposito del progetto, e sulla dichiarazione di regolare esecuzione, al momento della fine dei lavori.

2. TITOLI ABILITATIVI EDILIZI

Per gli interventi *privi di rilevanza* per la pubblica incolumità, rimane fermo l'obbligo di acquisire il titolo abilitativo all'intervento edilizio, secondo la normativa (nazionale e regionale) vigente.

Pertanto, la documentazione "sismica" richiesta per gli interventi *privi di rilevanza* per la pubblica incolumità, secondo le indicazioni di cui al successivo punto 7 è parte integrante degli elaborati progettuali che devono essere predisposti dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze, per la richiesta o la presentazione dei medesimi titoli edilizi.

Nel caso di attività edilizie libere di cui all'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 380/01 e dell'art. 118 della legge regionale 1/2015, la medesima documentazione deve essere predisposta dal progettista abilitato e conservata dal titolare dell'intervento per essere esibita in caso di verifiche, per la dimostrazione della legittimità dello stato di fatto in futuri interventi edilizi, per l'alienazione del relativo immobile, etc...

3. VERIFICHE DI CONFORMITA' STRUTTURALI PER SANATORIE EDILIZIE ED URBANISTICHE IN CASO DI OPERE PRIVE DI RILEVANZA

Nelle procedure di verifica di conformità delle opere e costruzioni in zona sismica alle norme tecniche sulle costruzioni ai fini delle sanatorie urbanistico-edilizie, quando le opere in difformità o abusive di natura strutturale risultano ascrivibili a quelle "*prive di rilevanza*" ai fini della pubblica incolumità di cui al presente documento, l'accertamento di conformità in materia sismica si esaurisce con il deposito della valutazione di sicurezza (VdS) presso gli uffici comunali, redatta conformemente alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti da professionista abilitato che ne assevera il raggiungimento dei livelli minimi di sicurezza dettati dalle predette norme tecniche.

Le valutazioni di sicurezza (VdS) redatte ai fini del presente paragrafo non sono trasmesse agli uffici del Genio civile regionale.

4. OSSERVANZA DELLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI


Per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, così come per ogni altra costruzione, rimane fermo l'obbligo di rispetto delle vigenti norme tecniche per le costruzioni (NTC) e di ogni altra disciplina urbanistica ed edilizia, vigente ed adottata.

Pertanto, per gli interventi individuati dal presente documento soggetti a titolo abilitativo e nel caso di attività edilizie libere, l'osservanza delle NTC è espressamente asseverata dal progettista abilitato ai sensi dell'art. 93 comma 4 del D.P.R. n. 380/2001, e dal Direttore dei lavori nell'ambito della dichiarazione di regolare esecuzione e del certificato di rispondenza, redatto a chiusura dei lavori ai sensi dell'art. 67 comma 8-bis del D.P.R. n. 380/2001.

5. DEFINIZIONI E SPECIFICHE

Ai fini del presente atto e in accordo alle disposizioni del D.P.R. n. 380/01 e delle relative linee guida nazionali, si intendono *privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità* tutte quelle opere ed interventi che per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati (caratteristiche intrinseche) e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Gli elenchi del presente Allegato hanno carattere tassativo e, dunque, solo gli interventi riconducibili alle ipotesi descritte dal presente Allegato possono essere ritenuti privi di

**REGIONE UMBRIA**

Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile
Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo
SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto soddisfano i requisiti e i limiti ivi indicati.

Il mancato rispetto anche di uno solo dei parametri geometrici e dimensionali, di peso, di uso ed altro indicati nella descrizione degli interventi comporta l'esclusione del caso in esame dagli interventi *privi di rilevanza* per la pubblica incolumità ai fini sismici.

La disciplina prevista dal presente atto si applica anche nel caso di interventi plurimi, ad esclusione degli interventi individuati negli elenchi A, B, C e D in cui ciò sia espressamente escluso.

Costituiscono interventi plurimi quelli che comportano la realizzazione:

- di più d'uno degli interventi su costruzioni esistenti individuati nell'elenco A qualora siano realizzati contemporaneamente o per interventi successivi, ad esclusione del caso in cui l'insieme degli interventi realizzati o da realizzare ed il cumulo dei loro effetti comportino la violazione dei limiti e dei requisiti stabiliti dal presente documento;
- di più d'una delle nuove costruzioni individuate negli elenchi B, C e D nel medesimo sito a condizione che le medesime nuove costruzioni non siano connesse strutturalmente tra di loro e purché ciascuna di queste rispetti i limiti e parametri indicati nella voce corrispondente.

Le eventuali trasformazioni successive di interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità che portino ad altra tipologia di intervento non ricompresa dal presente allegato, sono soggette a preavviso scritto o ad autorizzazione sismica secondo la normativa vigente.

La disciplina prevista dal presente atto non si applica alle opere che ricadono all'interno di aree classificate come A1 (*aree oggetto di interventi di consolidamento terreni*) delle perimetrazioni degli "Abitati da consolidare" ex art. 61, D.P.R. 380/01 e che possano interagire con le opere di stabilizzazione e di consolidamento dei terreni; in particolare, sono riconducibili a tali casi tutte le opere provviste di fondazioni profonde o che comportino una escavazione superiore ad 1 m di profondità dal piano campagna. Tali opere sono soggette all'autorizzazione secondo le procedure previste per le opere "rilevanti" di cui all'Allegato 2 al presente atto.

6. PRECISAZIONI

I parametri indicati nel presente documento sono da calcolare nel seguente modo:


a) per le costruzioni edili:

- le superfici e i volumi sono da considerare lordi;
- i pesi unitari indicati sono riferiti all'intera struttura e quindi comprensivi degli elementi verticali e orizzontali;

b) per le opere di sostegno, le opere interrato e le opere idrauliche, le altezze sono valutate dall'estradosso delle fondazioni alla sommità del muro.

7. ELABORATI PROGETTUALI CON CUI DIMOSTRARE LA RICORRENZA DEGLI INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ

In ottemperanza allo spirito di semplificazione amministrativa richiesto dall'art. 94-bis del D.P.R. 380/01 si individuano, nel rispetto delle vigenti norme tecniche sulle costruzioni, gli elaborati (minimi) necessari a dimostrare la ricorrenza delle caratteristiche e dei requisiti previsti negli elenchi del presente documento e, pertanto, che un intervento è *privo di rilevanza per la pubblica incolumità*.

**REGIONE UMBRIA**

Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile
Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo
SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

La documentazione necessaria è costituita da:

- a) dichiarazione firmata dal progettista abilitato, contenente l'asseverazione che l'opera: a) è priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto l'intervento ricade in una delle ipotesi indicate negli elenchi del presente documento e b) che le opere non ricadono all'interno di aree classificate come A1 (*aree oggetto di interventi di consolidamento terreni*) delle perimetrazioni degli "Abitati da consolidare" ex art. 61, D.P.R. 380/01 e che interagiscono con le opere di stabilizzazione e di consolidamento dei terreni ovvero non sono opere provviste di fondazioni profonde o non comportano una escavazione superiore ad 1 m di profondità dal piano campagna;
- b) relazione tecnica illustrativa contenente le informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell'intervento proposto, la destinazione d'uso ed il contesto in cui viene realizzato, indicando espressamente la categoria e la classe degli elenchi regionali e le relative ipotesi ivi indicate;
- c) relazione di calcolo con la quale valutare e dimostrare analiticamente il rispetto dei limiti dimensionali e di carico prescritti ed ogni altro requisito o condizione indicati nei medesimi elenchi, nonché eseguire le necessarie verifiche di stabilità.
- d) relazione geologica (laddove prevista);
- e) elaborati grafici quotati, comprensivi di piante e sezioni.

8. ELENCO DEGLI INTERVENTI


Ai sensi e nei modi previsti dal presente Allegato, non è necessario presentare il preavviso scritto presso il competente Genio Civile qualora gli interventi da realizzare non siano incidenti in modo significativo o permanente sull'assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità o in ragione della temporaneità dell'installazione, o perché presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso o di utilizzo limitati.

Quindi, sono considerati interventi privi di rilevanza quelli relativi agli elementi costruttivi che non presentano rigidità, resistenza e massa tali da risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell'incolumità delle persone.

Gli interventi ricadenti nelle suddette categorie e ricompresi negli elenchi seguenti, oltre all'obbligo di acquisire il titolo abilitativo all'intervento edilizio secondo la normativa (nazionale e regionale) vigente:

- dovranno essere dichiarati nelle schede a corredo dei documenti allegati ai titoli abilitativi presentati all'Amministrazione comunale competente per territorio;
- dovranno essere progettati ed eseguiti nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia sismica;
- la relativa documentazione, nel solo caso di attività edilizia libera ex art. 6 del d 380/01 o dell'art. 118 della L.R. 1/15, dovrà essere conservata a cura del committente, mentre negli altri casi dovrà essere depositata presso il SUAPE.

Pertanto, in accordo con i principi sopra richiamati, sono da considerarsi privi di rilevanza per la pubblica incolumità gli interventi e le opere che ricadano in una delle seguenti categorie.


**REGIONE UMBRIA**

Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile
Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo
SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

CATEGORIA A) Opere in edifici esistenti che non comportino: a) aumento dei carichi, b) variazioni nel comportamento delle strutture, c) aumento della classe d'uso.

Ricadono in tale categoria i seguenti interventi:

- A1) interventi su tamponature che non alterino la rigidità del telaio né aumentino i carichi;
- A2) sostituzione di guaina, isolamento, manto di copertura, e rifacimento di elementi secondari (orditura minuta, tavolato) senza aumento di peso;
- A3) pensiline esterne a sbalzo in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso, con aggetto ≤ 1.20 m, aventi superficie coperta ≤ 6 mq, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.8 kN/mq;
- A4) soppalchi per sostegno macchinari all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale, strutturalmente indipendenti, di altezza ≤ 3 m, superficie ≤ 15 mq non cumulabili, carico variabile ≤ 2 kN/mq;
- A5) singolo soppalco con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,4$ kN/mq, di superficie ≤ 10 mq, con un carico variabile ≤ 2 kN/mq;
- A6) pergolati da terrazzo scoperti o provvisti di copertura con teli ombreggianti, di altezza ≤ 3.5 m, aventi peso proprio (G1) $\leq 0,25$ kN/mq;
- A7) tettoie e serre solari aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.8 kN/mq, di altezza ≤ 3 m e aventi superficie coperta non superiore al 10% della superficie del piano di riferimento;
- A8) chiusure di logge con infissi di altezza ≤ 3 m dal piano di calpestio;
- A9) aperture o chiusure nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie ≤ 1.5 mq;
- A10) apertura o chiusura di superficie ≤ 0.5 mq, con larghezza max di 0.50 m, non reiterata nell'ambito della stessa parete;
- A11) spostamento con riallineamento di una finestra con la sottostante/sovvrastante, non reiterata nell'ambito della stessa parete;
- A12) trasformazione di finestra in porta finestra, e viceversa, senza aumenti di dimensioni e purché il sottofinestra non abbia funzione strutturale;
- A13) controsoffitti aventi peso proprio (G1) ≤ 0.10 kN/mq;
- A14) sostituzione di architravi su vani di apertura senza variazione della larghezza del vano;
- A15) rampe pedonali con dislivello ≤ 1.50 m;
- A16) impianti (pannelli solari, fotovoltaici, etc...) gravanti sulla costruzione, il cui peso non ecceda 0.35 kN/mq, purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale;
- A17) posizionamento di macchinari ad uso industriale nei limiti di carico di progetto della struttura esistente.

**REGIONE UMBRIA**

Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile
Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo
SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

CATEGORIA B) Opere non accessibili o accessibili per sola manutenzione di dimensioni limitate, comprese le relative fondazioni, che non interagiscono con altre strutture.


Ricadono in tale categoria i seguenti interventi:

- B1) armadi shelter e cabinet per impianti di telefonia mobile ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica;
- B2) pali per illuminazione o portacavi di altezza ≤ 12 m non ricadenti in classe d'uso III o IV;
- B3) cartelloni e insegne (sono esclusi i cartelloni a bandiera o portale sopra strade con superfici esposte al vento $>$ di 20 mq), portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza ≤ 10 m ed una superficie ≤ 20 mq;
- B4) muri di recinzioni fisse che non assolvano funzione di contenimento del terreno di altezza ≤ 2.0 m con la copertura di ingresso di superficie ≤ 6 mq. Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili;
- B5) locali per impianti tecnologici ad un solo piano con superficie ≤ 20 mq e altezza ≤ 3 m;
- B6) vasche fuori terra di altezza ≤ 1.50 m e volume ≤ 30 mc;
- B7) serbatoi chiusi o cisterne interrati o fuori terra, con altezza massima ≤ 3 m e volume ≤ 30 mc;
- B8) pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno con altezza ≤ 5 m;
- B9) pannelli fotovoltaici su strutture (quali pali, portali, etc...) di qualsiasi altezza, posizionati in terreni o campi fotovoltaici recintati;
- B10) strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, per impianti di distribuzione dell'energia elettrica, pale eoliche, isolate e non ancorate agli edifici, aventi altezza massima ≤ 15 m, non ricadenti in classe d'uso III o IV;
- B11) realizzazione o rifacimento di cancelli mobili e di relative colonne di sostegno e loro fondazione;
- B12) coperture pressostatiche, comprese le fondazioni, prive di strutture intermedie di supporto.

CATEGORIA C) Opere temporanee o rimovibili con dimensioni limitate, comprese le relative fondazioni.

Ricadono in tale categoria i seguenti interventi:

- C1) pergolati, anche da giardino, realizzati con strutture in legno, elementi metallici, etc..;
- C2) chioschi ed edicole, cabine prefabbricate ad uso spogliatoio, tettoie, pensiline, capanni di caccia e pesca;
- C3) installazione di prefabbricati per la gestione di emergenze, di proprietà di Comuni, Province, Regione e Stato, ad un piano;
- C4) serre per uso domestico e agricolo, adibite esclusivamente a coltivazioni, ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, polycarbonato o altri materiali leggeri, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.5 kN/mq;

**REGIONE UMBRIA**


Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile
Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo
SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

- C5) serre solari, ad un piano, con copertura e chiusure in materiali leggeri, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.8 kN/mq;
- C6) manufatti ad uso servizi, gazebi e ricoveri di animali, ad un solo piano, con altezza massima ≤ 3.5 m, realizzati con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1.0 kN/mq;
- C7) strutture temporanee per manifestazioni di pubblico spettacolo, soggette ad autorizzazione delle Commissioni di Pubblico Spettacolo;
- C8) riutilizzo di prefabbricati per la gestione di emergenze nel medesimo sito di installazione (senza spostamento o movimentazione) di proprietà di Comuni, Province e Regione, ad un piano e per i quali, in assenza di variazione di Classe d'uso è necessario effettuare una valutazione di sicurezza ai sensi del § 8.3 delle NTC 2018 (raffigurandosi un cambio di destinazione d'uso al piano terra senza incrementi di carico)

CATEGORIA D) Opere e manufatti interrati con dimensioni limitate e presenza occasionale di persone.

Ricadono in tale categoria i seguenti interventi:

- D1) vani tecnici ed altri locali ad uso impiantistico nel sottosuolo, di altezza massima complessiva ≤ 3.50 m, comprensiva di un'altezza massima fuori terra ≤ 2.0 m, superficie in pianta ≤ 15 mq;
- D2) piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature e condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari o in acciaio ondulato aventi dimensioni nette interne (larghezza e altezza o diametro in caso di sezioni circolari) ≤ 2.50 m;
- D3) rivestimento corticale con reti di scarpate rocciose non aventi funzione di stabilizzazione dell'ammasso roccioso;
- D4) serbatoi, cisterne prefabbricate e strutture per impiantistica correlata, purché non influenzino la stabilità dei versanti, a livello del terreno o interrati, di volume ≤ 15 mc e altezza massima fuori terra ≤ 2.5 m;
- D5) tombe cimiteriali interrate, con la parte fuori terra di altezza ≤ 1.50 m;
- D6) opere di sostegno in genere a sbalzo e a gravità di altezza fuori terra $\leq 1,50$ m; muretti di modesta altezza non superiore a 1,5 metri, a completamento di terrazzamenti;
- D7) piscine fisse e interrate di altezza massima complessiva ≤ 2.00 m e superficie ≤ 80 mq.

**REGIONE UMBRIA**

Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile
Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo
SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

ALLEGATO 2**INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI RILEVANTI NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ**

Art. 94-bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

Macro-categoria a) delle linee guida di cui al decreto 30.04.2020

1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 94-bis, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., per gli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità sussiste l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio dei lavori, la preventiva autorizzazione sismica di cui all'art. 94 dello stesso decreto e dell'art. 202 della L.R. n. 1/2015, secondo la procedura illustrata all'art. 203 della medesima legge regionale. La trasmissione della documentazione al Servizio regionale competente avviene mediante il portale telematico regionale Umbria-SiS¹.

Ai fini del presente atto si intendono "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità quegli interventi di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001 e della lettera a) delle relative linee guida redatte ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 94-bis, di seguito elencati.


2. ELENCO DEGLI INTERVENTI

È fatto obbligo di richiedere l'autorizzazione sismica qualora gli interventi da realizzare ricadano in una delle seguenti categorie:

- 1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle zone ad alta sismicità (Zona 1) e nelle zone a media sismicità (Zona 2), limitatamente a valori di accelerazione $0.20 \leq a_g^2 \leq 0.25$.** Sono riconducibili a tale categoria gli interventi realizzati nelle medesime zone sismiche sopra indicate se finanziati a seguito del sisma del 1997 ai sensi della D.G.R. n. 5180/1998;
- 2. gli interventi di sopraelevazione e sottoelevazione, in qualunque zona sismica (Zona 1, 2 e 3) e per qualunque classe d'uso, ai sensi dell'articolo 90 del D.P.R. 380/01;**

¹ Per l'accesso al portale telematico regionale: <http://serviziinrete.regione.umbria.it/>. per informazioni, manuali e modulistica: <http://www.regione.umbria.it/paesaggio-urbanistica/procedure-zona-sismica-deposito-progetti>.

² Così come evidenziato nella linee guida redatte ai sensi del comma 3 dell'articolo 94bis del D.P.R. 380/01 e ai fini del presente atto "[...] il valore dell'accelerazione massima da considerare ai fini dell'applicazione delle disposizioni tecnico-amministrative di cui all'art. 3 della legge n. 55 del 14 giugno 2019, è il valore dell'accelerazione su suolo rigido con superficie topografica orizzontale come definito dalle Norme Tecniche [vigenti, n.d.r.] al § 3.2 e riferito ad un sisma con tempo di ritorno di 475 anni" (probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita all'84mo percentile).



REGIONE UMBRIA

Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile
 Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo
 SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
 PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

3. le nuove costruzioni pubbliche o private che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, ad eccezione di quelle realizzate nelle zone a bassa sismicità (Zona 3). In tale raggruppamento ricadono le costruzioni di particolare e non usuale concezione strutturale ricadenti in classe d'uso II. Una elencazione assolutamente non esaustiva è la seguente:

- a) edifici caratterizzati da un rapporto tra l'altezza (h) e la minore dimensione in pianta (b) superiore a 3 ($h/b > 3$, tenuto conto di eventuali giunti sismici);
- b) ciminiere, torri, vani ascensori esterni, serbatoi e silos (con altezza superiore ai 10 metri);
- c) complesse strutture idrauliche (opere di sbarramento, opere di ritenuta, opere di difesa, opere longitudinali e trasversali dei corsi d'acqua, etc., di altezza totale maggiore di 10 metri);
- d) particolari strutture strallate (ponti, andatoie, passerelle e opere di scavalco in genere di altezza libera superiore ai 10 metri);
- e) costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche;
- f) costruzioni dotate di isolatori sismici, dissipatori o smorzatori a massa risonante;
- g) costruzioni calcolate con fattori di comportamento aventi valore base (q_0) maggiore di quello suggerito dalle norme tecniche vigenti (Tabella 7.3.II);
- h) opere geotecniche di sostegno del terreno con altezza fuori terra maggiore o uguale a 4 metri (tra le quali: paratie, palancole, muri, ancoraggi, placcaggi, chiodature, gabbionate, palificazioni, terre armate, vasche interrato) e le relative costruzioni comprendenti tali opere geotecniche qualora non strutturalmente giuntate;
- i) opere geotecniche, edifici e costruzioni posti in aree perimetrate ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380/2001; paratie di contenimento delle frane (anche con altezza fuori terra nulla);
- j) edifici con elementi di luce superiore ai 30 metri o con altezza di interpiano superiore ai 10 metri.

³ Altezza dell'edificio/corpo di fabbrica (h): è la distanza misurata sul piano verticale dal piano di spiccato (quota di spiccato, art. 10, regolamento regionale n. 2/2015) e l'estradosso dell'ultimo solaio in caso di tetti piani, o alla sommità della falda, in caso di copertura inclinata (misure riferite agli elementi strutturali quali travi, solai, piastre, lastre,...). Non sono considerati, nella stima dell'altezza h i volumi tecnici (torrioni, vani scale, extracorsa ascensori, locali macchine,...) se isolati e di superficie <10% della superficie totale dalla copertura. In caso di coperture curve discontinue o caratterizzate da geometrie inusuali o diverse, l'altezza si misura con riferimento a un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che li inscriva totalmente.


In caso di corpi di fabbrica non giuntati ed aventi altezze diverse, l'altezza h è l'altezza del corpo più alto.

Nei casi di costruzioni con piani seminterrati, la quota di spiccato di riferimento per il calcolo dell'altezza h è quella inferiore (non si considera la presenza della corsia di accesso ai garages). Per piani interrati si intendono quelli la cui altezza fuori terra Hft, ovvero l'altezza media fuori terra nel caso di edifici posti su pendio, è inferiore a 1/2 dell'altezza totale di piano. Quindi, per piani seminterrati risulta: $Hft > 1/2$ dell'altezza totale di piano.

Per minore dimensione in pianta b nel caso di edifici planimetricamente non compatti (ad L, a T, a C, ad O, etc...) si intende la minore fra le larghezze dei vari bracci costituenti l'edificio.

Nel caso di edifici con porzioni svettanti su basi larghe fuori terra, il rapporto h/b deve essere valutato anche con riferimento alla sola parte svettante.

Nel caso di edifici costituiti da porzioni strutturalmente significative con altezze e larghezze differenti, il rapporto h/b deve essere valutato per tutte le singole porzioni e scegliendo quello maggiore ai fini della valutazione richiesta in tale paragrafo.

**REGIONE UMBRIA**

Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile
Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo
SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

4. **gli interventi nelle Zone sismiche 1 e 2 relativi ad edifici pubblici e privati di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, con riferimento alle disposizioni della D.G.R. 1700/03.**

Rientrano in tale gruppo:

- 4.1. interventi di adeguamento o miglioramento su costruzioni in classe d'uso III o IV;
- 4.2. nuove costruzioni in classe d'uso III o IV.


5. **si applicano inoltre le stesse procedure autorizzative previste per gli interventi rilevanti anche agli interventi di seguito elencati:**

- 5.1. gli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, specificati nell'Allegato 3 al presente atto, ricadenti in aree perimetrate ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380/2001;
- 5.2. i lavori necessari a seguito di accertamento di conformità in qualunque zona sismica e per qualunque classe d'uso.
- 5.3. I lavori finanziati con le ordinanze del Commissario Straordinario per il Sisma 2016 nei casi di ricorrenza delle fattispecie di cui al D.L. 55/2018, art. 1-sexies per difformità strutturali o domanda di sanatoria edilizia non definita presentata ai sensi delle LL. n. 47/85, n. 724/93 e n. 326/03.

3. CONTROLLI IN CORSO D'OPERA

Gli interventi rilevanti per la pubblica incolumità di cui al presente Allegato sono controllati anche in cantiere durante l'esecuzione dei lavori con estrazione a campione secondo le percentuali individuate nell'Allegato 5 al presente atto e con frequenza commisurata all'opera nonché alle effettive possibilità e disponibilità del personale dell'ufficio regionale competente.

Ulteriori indicazioni sono contenute nell'Allegato 10 al presente atto.

**REGIONE UMBRIA**

Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile
Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo
SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

ALLEGATO 3**INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MINORE RILEVANZA NEI
RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ**

Art. 94-bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

Macro-categoria b) delle linee guida di cui al decreto 30.04.2020

1. PREMESSA

Ai fini del presente atto si intendono di *minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità* quegli interventi di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001.


Ai sensi dell'art. 94-bis, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., gli interventi di *minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità* sono esclusi dall'obbligo di preventiva autorizzazione sismica di cui all'art. 94 del medesimo decreto e sono sottoposti al regime di preavviso scritto e deposito della documentazione progettuale secondo la procedura illustrata all'art. 205 della L.R. n. 1/2015. La trasmissione della documentazione al Servizio regionale competente avviene mediante il portale telematico regionale Umbria-SiS.

Gli elenchi del presente Allegato hanno carattere tassativo, e dunque solo gli interventi riconducibili a quelli descritti dal presente Allegato possono essere ritenuti di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, in quanto soddisfano i requisiti e i limiti ivi indicati.

La disciplina prevista dal presente atto si applica anche nel caso di interventi plurimi, ad esclusione degli interventi individuati di seguito per i quali ciò sia espressamente escluso. Costituiscono interventi plurimi quelli che comportano la realizzazione:

- di più d'una delle nuove costruzioni individuate nell'elenco seguente nel medesimo sito, a condizione che le medesime nuove costruzioni non siano connesse strutturalmente tra di loro e purché ciascuna di queste rispetti i limiti e parametri indicati nella voce corrispondente;
- di più d'uno degli interventi su costruzioni esistenti individuati nell'elenco di seguito riportato qualora siano realizzati contemporaneamente o per interventi successivi ad esclusione del caso in cui l'insieme degli interventi realizzati o da realizzare ed il cumulo dei loro effetti comportino la violazione dei limiti e dei requisiti stabiliti dal presente documento.

Le eventuali trasformazioni successive di interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, se portano ad altra tipologia di intervento non ricompresa dal presente allegato, sono soggette ad autorizzazione sismica secondo la normativa vigente, salvo il caso che si ricada fra gli interventi "privi di rilevanza".



REGIONE UMBRIA

Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile
 Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo
 SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
 PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

2. OSSERVANZA DELLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

Per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, così come per ogni altra costruzione rimane fermo l'obbligo dell'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni (N.T.C.) vigenti e di ogni altra disciplina urbanistica ed edilizia, vigente e adottata.

3. SPECIFICHE ULTERIORI

Non sono da considerarsi di minore rilevanza, secondo le indicazioni di cui all'Allegato 2 al presente atto:

- gli interventi riconducibili a quelli indicati nel presente documento e ricadenti in aree perimetrate ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380/2001, in qualsiasi zona sismica;
- gli interventi di realizzazione, adeguamento e miglioramento relativi a strutture strategiche o rilevanti di cui al D.P.C.M. del 21 ottobre 2003 e alla D.G.R. n. 1700 del 19 novembre 2003, quindi in classe d'uso III o IV, ricadenti in zone a media sismicità (Zona 2) aventi valori di accelerazione $a_g^1 < 0.20$;
- le sopraelevazioni e le sottoelevazioni in qualsiasi zona sismica e qualsiasi classe d'uso, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. n. 380/2001;
- i lavori necessari a seguito di accertamento di conformità in qualunque zona sismica e per qualunque classe d'uso.


Per la corretta applicazione di quanto successivamente definito, le superfici e i volumi sono da considerare lordi.

4. ELENCO DEGLI INTERVENTI

Non è necessario richiedere l'autorizzazione sismica, ma è fatto obbligo di presentare il preavviso scritto al competente Genio Civile prima di iniziare i lavori, qualora gli interventi da realizzare ricadano in una delle seguenti categorie:

- 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di opere ed infrastrutture pubbliche e private ricadenti in zone a bassa sismicità (Zona 3) e in zone a media sismicità (Zona 2) aventi valori di accelerazione $a_g < 0.20$. Sono riconducibili a tale categoria anche gli interventi finanziati a seguito del sisma del 1997, ai sensi della D.G.R. n. 5180/1998, e quelli finanziati a seguito del sisma del 2009, ai sensi della legge regionale n. 3/2013;
- 2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, definiti ai sensi delle vigenti Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC), in classe d'uso I, II, III o IV, in qualsiasi zona sismica. Sono riconducibili a tale categoria gli interventi finanziati a seguito del sisma del 1997, effettuati ai sensi della Ordinanza n. 61 del 1997, o a seguito del sisma del 2009, ai sensi della Ordinanza n. 164/2010 e successive;
- 3) le nuove costruzioni che:

¹ Così come evidenziato nella linee guida redatte ai sensi del comma 3 dell'articolo 94bis del dpr 380/01 e ai fini del presente atto "[...] il valore dell'accelerazione massima da considerare ai fini dell'applicazione delle disposizioni tecnico-amministrative di cui all'art. 3 della legge n. 55 del 14 giugno 2019, è il valore dell'accelerazione su suolo rigido con superficie topografica orizzontale come definito dalle Norme Tecniche [vigenti, n.d.r.] al § 3.2 e riferito ad un sisma con tempo di ritorno di 475 anni" (probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita all'84mo percentile).

**REGIONE UMBRIA**

Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile
Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo
SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

- a) non rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), n. 2), dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001 e quindi non rientrano nell'elenco delle opere rilevanti di cui all'Allegato 2 del presente atto;
 - b) non si configurano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001 e quindi non rientrano nell'elenco delle opere prive di rilevanza di cui all'Allegato 1 del presente atto;
- 4) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, ossia le nuove costruzioni in classe d'uso I, in qualunque zona sismica.

5. PROCEDURE PER GLI INTERVENTI ESTRATTI PER I CONTROLLI A CAMPIONE

Gli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità soggetti a preavviso scritto e deposito ai sensi dell'articolo 93 del dpr 380/01 ed estratti per il controllo a campione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 94-bis, sono assoggettati alla verifica progettuale e al rilascio, da parte dell'autorità regionale competente, del relativo *parere tecnico*.

6. CONTROLLI A CAMPIONE


Il numero di controlli istituiti dalla Regione sugli interventi ricadenti nella categoria di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui al presente documento sono riportati in Allegato 5 al presente atto; il campionamento è demandato esclusivamente all'estrazione automatica attraverso gli strumenti informatici del Genio Civile regionale (*Sistema informatico gestionale SISMICA*) e l'esito dell'estrazione è comunicata agli interessati contestualmente al rilascio della ricevuta di deposito.

La Giunta regionale nonché il Dirigente del Servizio competente o il Responsabile del Genio Civile regionale possono programmare controlli aggiuntivi sulla base di particolari esigenze emerse all'avvio o nel corso del procedimento.

7. CONTROLLI IN CORSO D'OPERA

Gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità di cui al presente Allegato sono controllati anche in cantiere durante l'esecuzione dei lavori con estrazione a campione secondo le percentuali individuate nell'Allegato 5 al presente atto e con frequenza commisurata all'opera nonché alle effettive possibilità e disponibilità del personale dell'ufficio regionale competente.

Ulteriori indicazioni sono contenute nell'Allegato 10 al presente atto.

**REGIONE UMBRIA**

Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile
Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo
SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

ALLEGATO 4**INDIVIDUAZIONE DELLE VARIANTI STRUTTURALI DI CARATTERE NON SOSTANZIALE**

*Art. 94-bis, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
e relative linee guida di cui al decreto 30.04.2020*

1. PREMESSA

In base al comma 2 art. 94-bis del D.P.R. N. 380/2001 e s.m.i., le *varianti di carattere non sostanziale* non sono soggette né alla autorizzazione sismica preventiva né al preavviso scritto.

In altre parole, la realizzazione delle varianti in corso d'opera riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale non richiede la presentazione del preavviso scritto accompagnato dalla documentazione progettuale o dell'autorizzazione sismica preventiva in quanto non si introducono modificazioni significative agli atti depositati o autorizzati con il progetto originario.

L'appartenenza alla categoria delle varianti non sostanziali comporta in ogni caso il rispetto delle norme tecniche specifiche e della normativa urbanistica ed edilizia; le opere dovranno pertanto essere progettate e realizzate in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni (NTC) e delle disposizioni relative alla direzione lavori e al collaudo statico delle costruzioni.


2. VERIFICHE DI CONFORMITA' STRUTTURALI PER SANATORIE EDILIZIE ED URBANISTICHE IN CASO DI OPERE DI MINORE RILEVANZA

Nelle procedure di verifica di conformità delle opere e costruzioni in zona sismica alle norme tecniche sulle costruzioni ai fini delle sanatorie urbanistico-edilizie, quando le opere in difformità o abusive di natura strutturale riguardano piccole variazioni dimensionali dell'intera struttura che comportano modifiche rientranti nei criteri di cui al paragrafo 4 lett. a) del presente documento, la valutazione della sicurezza (VdS) può essere svolta inquadrando le opere oggetto di abuso nell'ambito dell'intervento locale ai sensi delle norme tecniche sulle costruzioni vigenti. Restano ferme le verifiche locali sugli elementi oggetto di modifica al fine di dimostrare il raggiungimento dei livelli minimi di sicurezza dettati dalle predette norme.

3. ELABORATI PROGETTUALI

La documentazione relativa alle varianti non sostanziali dovrà essere predisposta prima della loro esecuzione e disponibile in cantiere; in ogni caso deve essere trasmessa, prima della fine dei lavori e a firma del Progettista e del Direttore dei Lavori, al Collaudatore e, telematicamente attraverso il portale regionale Umbria-SiS, ai competenti uffici della Regione.

La predetta documentazione comprende anche l'asseverazione di cui all'art. 206, comma 2, della L.R. 1/2015 ovvero del comma 4 dell'articolo 93 del D.P.R. 380/01.



REGIONE UMBRIA

Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile
 Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo
 SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
 PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

4. DEFINIZIONI E SPECIFICHE

Le disposizioni del presente allegato si applicano alle varianti in corso d'opera relative sia agli interventi di nuova costruzione sia agli interventi sulle costruzioni esistenti.

Con riferimento alle Linee Guida nazionali e sulla base delle caratteristiche strutturali dell'intervento, una variante si può definire non sostanziale:

- a) se interviene solo su singole parti o elementi dell'opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T_1 , il taglio alla base V_R , le caratteristiche di sollecitazione massime (M, N, T) sugli elementi strutturali;
- b) se si realizzano in corso d'opera interventi rientranti tra quelli previsti nell'Allegato 1 al presente atto (interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità)¹.

Per contro, sono da considerare, in ogni caso, varianti sostanziali quelle che comportano significative variazioni sui parametri sopra citati e sul comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso.

Fra le varianti che rivestono carattere sostanziale rientrano, ad esempio, quelle elencate nel seguito.


1) Adozione di un sistema costruttivo diverso da quello previsto nel progetto iniziale, per:

- impiego, per strutture sismo-resistenti, di materiali strutturali di diversa natura;
- scelta di una diversa tipologia costruttiva.

2) Modifiche all'organismo strutturale, per:

- 2.1 sopraelevazioni, ampliamenti, variazioni del numero dei piani entro e fuori terra;
- 2.2 creazione o eliminazione di giunti strutturali;
- 2.3 variazioni della tipologia delle fondazioni;
- 2.4 variazioni del fattore di comportamento q ;
- 2.5 variazioni della rigidezza nel piano degli impalcati o della copertura che vanifichi l'ipotesi di piano rigido, se presente;
- 2.6 variazioni della rigidezza nel piano degli impalcati o della copertura che conducano all'ipotesi di piano rigido, se prima era considerato deformabile;
- 2.7 modifiche
 - nella distribuzione in pianta o in altezza degli elementi strutturali irrigidenti verticali (quali nuclei, setti, controventi);
 - negli schemi di calcolo delle strutture principali sismo-resistenti;
 - nelle dimensioni di elementi strutturali principali (quali pilastri, travi, nuclei, setti,

¹ Le Linee Guida ex art 94-bis del dpr 380/01, recitano infatti: "Rientrano, inoltre, tra le varianti non sostanziali le realizzazioni in corso d'opera di interventi privi di rilevanza di cui alla categoria c), n. 1).", ovvero: "1) Interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità."

**REGIONE UMBRIA**

Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile
Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo
SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

muri, fondazioni);

- della distribuzione delle masse;


che comportino il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- a) aumento dell'eccentricità tra il baricentro delle masse e il centro delle rigidezze superiore al 5% della dimensione dell'edificio misurata perpendicolarmente alla direzione di applicazione dell'azione sismica;
- b) variazione della rigidezza del singolo interpiano superiore al 20%;
- c) variazione della deformazione massima del singolo piano superiore al 10%;
- d) variazione dell'entità dell'azione sismica (taglio) di piano superiore al 10%.

3) Modifiche in aumento delle classi d'uso e della vita nominale delle costruzioni ovvero variazioni dei carichi globali superiori ad un'aliquota del 5% in fondazione.

4) Passaggio di categoria di intervento secondo la classificazione individuata nel paragrafo 8.4 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni.

Tutte le varianti che non rientrano nei precedenti casi, purché non diminuiscano i livelli di sicurezza del progetto originario verificati ai sensi delle norme tecniche vigenti, si possono considerare varianti non sostanziali.

**REGIONE UMBRIA**

Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile
Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo
SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

ALLEGATO 6**MODALITÀ DI VERSAMENTO E ISTRUZIONI PER IL CALCOLO DEL RIMBORSO FORFETTARIO PER LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE, DI CONSERVAZIONE DEI PROGETTI E PER I CONTROLLI**

Art. 211 della L.R. n. 1/2015

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione sismica o del preavviso scritto, deve essere consegnata alla struttura regionale competente l'attestazione dell'avvenuto pagamento del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli.

Le risorse derivanti dal versamento del rimborso forfettario concorrono alla copertura delle spese per le attività istruttorie, per la conservazione dei progetti, per l'effettuazione dei controlli, per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti (art. 211, comma 4 L.R. n. 1/2015)


CALCOLO DEL VOLUME

Qualora l'entità dell'opera possa essere valutata in termini di volumetria, la stessa deve essere asseverata dal progettista al momento della presentazione del progetto utilizzando il "Prospetto per il calcolo del rimborso forfettario per le attività istruttorie, per la conservazione dei progetti e per i controlli (art. 211 L.R. n. 1/2015)".

Il calcolo della volumetria (metri cubi) deve riferirsi all'intera struttura dell'opera, misurata al lordo (vuoto per pieno), partendo dallo spiccatto della prima superficie calpestabile sovrastante le fondazioni fino all'estradosso del solaio di copertura (nel caso di tetto a falde inclinate, si deve tener conto del volume compreso dalle falde, qualora il sottotetto sia praticabile, in caso contrario e in caso di tetti a muricci il calcolo sarà limitato all'estradosso dell'ultimo solaio).

Sono esclusi dal calcolo i balconi aperti a sbalzo, i comignoli, i cornicioni, le gronde e i volumi tecnici (es. abbaini, scannafossi, extra corsa ascensori).

Sono compresi nel calcolo i porticati e le superfici a sbalzo comunque coperte.

**REGIONE UMBRIA**

Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile
 Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo
 SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
 PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

CALCOLO DEL RIMBORSO FORFETTARIO

Gli importi decrescono al crescere della volumetria sulla base delle seguenti classi di volumi (fino al limite massimo individuato per la Classe 5) e, in particolare:

- a ciascuna classe è associato il costo parametrico della classe precedente diminuito del 30%;
- i costi parametrici di base, ovvero quelli riferiti alla Classe 1, sono quelli indicati nell' Allegato 5;

Tab. 1 - Tabella esplicativa riduzione tariffe in funzione delle classi di volumetria

PROSPETTO PER CALCOLO CONTRIBUTO IN FUNZIONE DELLA VOLUMETRIA PER OPERE VALUTABILI IN MC

RIDUZIONE TARIFFE PER CLASSI DI VOLUMI

CLASSE	DA MC	A MC	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA
1	0	1200	0,35	0,18	0,09
2	1201	8000	0,25	0,13	0,06
3	8001	20000	0,17	0,09	0,04
4	20001	50000	0,12	0,06	0,03
5	50001	100000	0,08	0,04	0,02

NB: il calcolo del contributo è così calcolato:

CLASSE 1: fino a 1200 mc = tariffa x mc

CLASSE 2: da 1201 a 8000 mc = importo della classe precedente (tariffa CLASSE 1 x 1200) + tariffa CLASSE 2 x volume eccedente i 1200 mc


CLASSE 3: da 8001 a 20000 mc = somma degli importi delle classi precedenti + tariffa CLASSE 3 x volume eccedente i 8000 mc

CLASSE 4: da 20001 a 50000 mc = somma degli importi delle classi precedenti + tariffa CLASSE 4 x volume eccedente i 20000 mc

CLASSE 5: da 50001 a 100000 mc = somma degli importi delle classi precedenti + tariffa CLASSE 5 x volume eccedente i 100000 mc

oltre i 100.000 mc l'importo resta costante

- per "capannone" si intende: un immobile costruito generalmente da moduli prefabbricati in cemento armato in opera o prefabbricato, in acciaio, in legno, destinato ad uso industriale, artigianale, edilizia sportiva, centri commerciali, mercati coperti, parcheggi, etc.;




REGIONE UMBRIA

Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile
 Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo
 SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
 PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

- per “sottotetto” si intende un solaio efficace vero e proprio, capace di sopportare dei carichi gravitazionali, e che contribuisce alla massa strutturale (non costituisce piano di sottotetto una semplice controsoffittatura);
- Si definiscono “piani interrati” quelli in cui l’altezza fuori terra (ovvero l’altezza media fuori terra nel caso di edifici posti su pendio) è inferiore ad 1/2 dell’altezza totale del piano;
- per il calcolo del costo di istruttoria dei capannoni nuovi ed esistenti in qualsiasi categoria, è introdotta la soglia massima di volumetria pari a 12.000 mc;
- per i casi previsti all’art. 211, comma 3, lett. b), p.to 1) (*opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni*), p.to 2) - anche solo limitatamente alle porzioni di fabbricato ascrivibile ad uso pubblico nei modi previsti nel medesimo p.to 2) - (*opere di uso pubblico purché previsto in appositi atti o convenzioni con le pubbliche amministrazioni*) della L.R. n. 1/2015, le tariffe sono ridotte rispetto alle opere equipollenti di proprietà privata;
- per i casi previsti all’art. 211, comma 3, lett. b), p.to 3) (*edifici di culto, sedi di associazioni di volontariato ed edifici strumentali alle attività di cui sopra*) della L.R. n. 1/2015, si applica un importo (vedi tariffe Allegato 5) pari a quello delle opere pubbliche. La stessa disposizione si applica alle varianti.
- per i casi previsti all’art. 211, comma 3, lett. b), p.to 4) (*edilizia seriale composta da identiche strutture poste in successione o realizzate nella medesima area con un’unica richiesta di autorizzazione o un unico preavviso scritto*), purché la documentazione progettuale sia unica e valida per tutte le strutture (per esempio: una sola relazione, un solo calcolo, una sola serie di tavole, etc.) il rimborso forfettario sarà calcolato sulla base di una sola delle strutture. La stessa disposizione si applica alle varianti.
- i casi di riparazione o di interventi locali di cui al § 8.4.1 del D.M. 17/01/2018 e s.m.i., si intendono opere “non valutabili a metro cubo”, pertanto si applica il costo “fisso”. La stessa disposizione si applica alle varianti.
- Vengono fissati:
 - il rimborso forfettario minimo di 100 € (50 € per opere ex Art. 211 comma 3 lettera b L.R. n. 1/2015), qualora l’importo calcolato sulla base della volumetria dia un valore inferiore a 100 € (50 € per opere ex Art. 211 comma 3 lettera b L.R. n. 1/2015) per “preavviso scritto”;
 - il rimborso forfettario minimo di € 200 (€ 100 per opere ex Art. 211 comma 3 lettera b L.R. n. 1/2015), qualora l’importo calcolato sulla base della volumetria dia un valore inferiore a € 200 (€ 100 per opere ex Art. 211 comma 3 lettera b L.R. n. 1/2015), per autorizzazione sismica preventiva mediante “istruttoria tecnica”;

Per la presentazione della Valutazione della sicurezza ai sensi della D.G.R. n. 347 del 25/03/2019 e s.m.i. o la richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 202 comma 2, lett. b) L.R. 1/15 (violazioni norme antisismiche), l’importo seguirà la categoria di intervento alla quale si riferisce la VDS o la richiesta di autorizzazione, maggiorato del 50%. Il rimborso



REGIONE UMBRIA

Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile
 Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo
 SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
 PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

forfettario minimo è anch'esso maggiorato del 50% rispetto al corrispondente minimo di categoria, pertanto si avrà:

- rimborso forfettario minimo di € 300 per miglioramento o adeguamento sismico ai sensi dei punti 8.4.2 e 8.4.3 delle NTC 2018;
- rimborso forfettario minimo di € 225 per intervento locale ai sensi del punto 8.4.1 delle NTC 2018.

Il rimborso forfettario non è corrisposto nel caso venga prodotta idonea attestazione del possesso di requisiti di legge che esonerino dal pagamento di tale onere finanziario (art. 211, comma 3, lett. a L.R. n. 1/2015).

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai sensi della D.G.R. n. 468 del 26/04/2016, il versamento del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli deve essere effettuato alla Regione Umbria secondo le modalità riportate di seguito:

PRIVATI

con bollettino di conto corrente postale (c.c.p.) n.

**1031753500 intestato a: Regione Umbria - Servizio Geologico
 e Sismico**

con causale: REGIONE UMBRIA - CONTRIBUTO VIG. CONTROLLO FUNZ. SISM.

con bonifico Bancario codice IBAN: IT 45 X 07601 03000

001031753500 Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

intestato a: Regione Umbria - Servizio Geologico e Sismico

**con causale: REGIONE UMBRIA - CONTRIBUTO VIG. CONTROLLO FUNZ.
 SISM.**

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

I pagamenti da parte di enti (Regioni, Province e Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti che non usufruiscono di contributi statali) e altri

Enti di cui alle tabelle A e B, allegate alla Legge n. 720/1984, devono essere effettuati


tramite girofondo,

con causale: REGIONE UMBRIA - CONTRIBUTO VIG. CONTROLLO FUNZ. SISM.,

sul seguente conto di Tesoreria (conto di contabilità

speciale): Conto n. 31068 - IBAN IT 91 Q

0100003245320300031068

**REGIONE UMBRIA**

Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile
Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo
SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

CASI PARTICOLARI

Nel caso in cui, per diverse tipologie di intervento, si presenti in un'unica istanza di autorizzazione o di preavviso scritto o nel caso di più parti dello stesso intervento (per es. porzioni giuntate di un unico edificio), il contributo di istruttoria sarà sempre calcolato come somma dei contributi relativi a ciascuna tipologia/parte di intervento.

Anche le riduzioni delle tariffe per classi di volumi saranno applicate secondo ciascuna tipologia/parte di intervento e non sul totale della volumetria dell'istanza, mentre il rimborso forfettario per la presentazione del Certificato di collaudo statico o del Certificato di rispondenza saranno versati sempre singolarmente per ogni istanza, anche nel caso che quest'ultima presenti più di una tipologia di intervento.

Nel caso in cui la realizzazione di una tipologia di intervento sia oggettivamente strumentale alla realizzazione di un altro intervento di diversa tipologia (ad es. la costruzione di un edificio su versante è vincolata alla realizzazione di un muro di sostegno, muri di sostegno di rampe per accedere a garages, ecc): in questo caso il contributo sarà calcolato riferendosi esclusivamente all'intervento principale (edificio).

VERIFICHE DEL CONTRIBUTO

La struttura competente deve verificare che:

- a) la tipologia dell'intervento e la relativa tariffa applicata siano corrispondenti a quanto previsto in progetto;
- b) l'attestazione di avvenuto pagamento, riporti un importo corrispondente all'importo asseverato dal progettista, in merito alla tipologia di intervento e al volume dell'opera;


Il mancato o erroneo versamento del contributo costituisce, se non integrato, impedimento al rilascio dell'autorizzazione o dell'attestazione di deposito.

PROCEDURA PER IL RIMBORSO DELLE SOMME ECCEDENTI, IN CASO DI ERRORE NEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI ISTRUTTORIA

In caso di versamento di somme eccedenti a quelle dovute, è possibile l'ottenimento del rimborso secondo la seguente procedura.

Il committente, ovvero il progettista incaricato, trasmette alla Regione specifica istanza di rimborso contenente:

1. i dati identificativi del progetto trasmesso;
2. il calcolo corretto dell'importo del contributo da versare, asseverato dal progettista;
3. il calcolo della somma corrisposta in eccesso, per il rimborso spettante;

**REGIONE UMBRIA**

Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile
Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo
SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

4. gli estremi dell'intestatario del conto sul quale deve essere effettuato il rimborso (codice fiscale o P. IVA, luogo e data di nascita, residenza, coordinate bancarie).

Attenzione: gli estremi da indicare sono quelli della persona o società che ha effettuato il versamento (come risulta dal bollettino di c/c postale) ovvero di un suo delegato.

All'istanza deve essere allegata fotocopia dell'attestazione di avvenuto pagamento originario.


PROCEDURA IN CASO DI DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE

In caso di diniego dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto di ricorrere ai sensi dell'art. 209 della L.R. 1/2015 al Presidente della Giunta Regionale, la reiterazione della richiesta di una nuova autorizzazione per lo stesso oggetto comporterà comunque un nuovo pagamento degli oneri previsti.

PROCEDURA IN CASO DI IMPROCEDIBILITÀ DELL'ISTANZA

In caso di improcedibilità dell'istanza, la ripresentazione dell'istanza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta archiviazione da parte del Servizio regionale competente (ai sensi del comma 4 dell'art. 203 della L.R. n. 1/2015, così come modificato dall'art. 62 della L.R. n. 8/2018) comporterà un nuovo pagamento pari al 50% dell'importo originario.

Allegato 7 - Carta della pericolosità sismica dell'Umbria con indicati i limiti qualitativi per $ag = 0,20g$.





Regione Umbria
 Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo
 Sezione Rischio Sismico, Normativa Antisismica e Prevenzione sismica. Genio Civile

Allegato alla D.G.R.

Allegato 8: Tabella di sintesi dei procedimenti in ambito sismico nella Regione Umbria.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TIPOLOGIA COSTRUZIONE	PROCEDIMENTO IN AMBITO SISMICO (Artt. 80, 90, 94 e 94bis del d.p.r. 380/2001 e l.r. 1/2015)		
		ZONA 1 ZONA 2 (0,20g ≤ ag ≤ 0,25g)	ZONA 2 (0,15g < ag < 0,20g)	ZONA 3
Nuova costruzione	Nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche Edificio strategico o rilevante (*) Altre fattispecie di costruzioni	AUTORIZZAZIONE SISMICA	AUTORIZZAZIONE SISMICA	DEPOSITO SISMICO
Interventi di miglioramento e adeguamento sismico	Edificio strategico o rilevante	DEPOSITO SISMICO	AUTORIZZAZIONE SISMICA	DEPOSITO SISMICO
Riparazioni e interventi locali	Altre tipologie di costruzioni esistenti	AUTORIZZAZIONE SISMICA	AUTORIZZAZIONE SISMICA	DEPOSITO SISMICO
Intervento di sopraelevazione o sottoelevazione	Qualunque tipologia di costruzione esistente	DEPOSITO SISMICO	DEPOSITO SISMICO	DEPOSITO SISMICO
Qualsiasi intervento da realizzarsi in area perimetrata ai sensi dell'art. 61 DPR 380/2001 (**)	Qualunque tipologia di costruzione esistente	AUTORIZZAZIONE SISMICA	AUTORIZZAZIONE SISMICA	AUTORIZZAZIONE SISMICA
Qualsiasi intervento (tranne i privi di rilevanza) necessario a seguito di accertamento di conformità	Tutte le tipologie	AUTORIZZAZIONE SISMICA	AUTORIZZAZIONE SISMICA	AUTORIZZAZIONE SISMICA
Interventi su opere finanziate con le OO.CC. post sisma 2016 che ricadono nelle fattispecie di applicazione dell'art. 1-sexies del D.L. 55/2018 nel caso di diffidatà strutturali o sanatoria edilizia non definita presentata ai sensi delle LL. n. 47/85, n. 724/93 e n. 326/03.	Tutte le tipologie	AUTORIZZAZIONE SISMICA	AUTORIZZAZIONE SISMICA	AUTORIZZAZIONE SISMICA

(*) Edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (di seguito edificio strategico o rilevante)

(**) Sono compresi gli interventi "privi di rilevanza" ma che ricadono all'interno di aree classificate come A1 (aree oggetto di interventi di consolidamento terreni) delle perimetrazioni degli "Abitati da consolidare" ex art. 61, DPR 380/01, e che possano interagire con le opere di stabilizzazione e di consolidamento dei terreni, in particolare tutte le opere provviste di fondazioni profonde o che comportino una escavazione superiore ad 1 m di profondità dal piano campagna.



Regione Umbria
Servizio Rischio Idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo
Sezione Rischio Sismico, Normativa Antisismica e Prevenzione sismica. Genio Civile

Allegato 9 - DOCUMENTAZIONE PER LA CONCLUSIONE DELL'ITER AMMINISTRATIVO PER LE PRATICHE SISMICHE
dopo il DLGS 18 APRILE 2019, N. 32 (convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55 - c.d. Sbocca-cantieri),
ai sensi delle LLGG nazionali (Decreto 30.4.2020) e della D.G.R. del _____ n. _____

Documento da presentare al GENIO CIVILE della Regione Umbria ATTRAVERSO IL PORTALE TELEMATICO Umbria-SIS

Documento da redigere da parte del direttore dei lavori e trasmettere al SUAPE

Categorie interventi					
DOCUMENTO	A CURA DEL	INTERVENTI RILEVANTI	INTERVENTI DI MINORE RILEVANZA	RIPARAZIONI E INTERVENTI LOCALI	INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA *
COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI	COMMITTENTE E DIRETTORE DEI LAVORI	SI art. 202, c. 6 e art. 204, c. 5, LR 1/15	SI art. 202, c. 6 e art. 204, c. 5, LR 1/15	SI art. 202, c. 6 e art. 204, c. 5, LR 1/15	NO non previsto in assenza di preavviso e deposito dalla LR 1/15 al Genio Civile. L'inizio lavori dovrà comunque essere comunicato al SUAPE ad eccezione degli interventi di edilizia libera
RELAZIONE A STRUTTURE ULTIME (**)	DIRETTORE DEI LAVORI	SI art. 65, c. 6, TUE e art. 210, c. 3, LR 1/15	SI art. 65, c. 6, TUE e art. 210, c. 3, LR 1/15	NO art. 65, c. 8bis, TUE	NO art. 65, c. 8bis, TUE
COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI	DIRETTORE DEI LAVORI	SI art. 67, c. 5, TUE	SI art. 67, c. 5, TUE	NO art. 65, c. 8bis, TUE	NO art. 65, c. 8bis, TUE
DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE E CERTIFICATO DI RISPONDEZZA	DIRETTORE DEI LAVORI	NO art. 67, c. 1, TUE e art. 67, c. 7, TUE	NO art. 67, c. 1, TUE e art. 67, c. 7, TUE	SI art. 67, c. 8bis, TUE e art. 206, c. 1, LR 1/2015	SI art. 67, c. 8ter, TUE e art. 206, c. 1, LR 1/2015
COLLAUDO STATICO (il deposito del certificato di collaudo equivale al certificato di rispondenza)	COLLAUDATORE	SI art. 67, c. 1, TUE e art. 67, c. 7, TUE	SI art. 67, c. 1, TUE e art. 67, c. 7, TUE	NO art. 67, c. 8bis e 8ter, TUE	NO art. 67, c. 8ter, TUE

(*) Ai sensi della delle Linee Guida nazionali di cui al decreto 30.04.2020 e alla D.G.R. _____, gli interventi privi di rilevanza non necessitano né di autorizzazione preventiva né di preavviso scritto e deposito della documentazione presso il Genio Civile regionale. Il preavviso scritto e il certificato di regolare esecuzione devono essere trasmessi al SUAPE.

(**) Si considera estesa a tutte le opere e sistemi costruttivi, in linea con le disposizioni del comma 1 dell'art. 65 del dpr 380/01.


Nota bene:

Per le pratiche ancora in corso e non concluse alla data di entrata in vigore del D.L. 32/2019 (dal 18 aprile 2019) si applicano le disposizioni ivi previste.

Pertanto, tali disposizioni si applicano a qualsiasi pratica non conclusa indipendentemente dalla data di presentazione dell'istanza iniziale.

Si intende per "pratica non conclusa" quella per la quale non è stata mai comunicata, neanche ad altri Enti (ad esempio il Comune), la Fine Lavori.

Le norme tecniche applicabili per redigere i documenti di chiusura delle pratiche sono quelle in vigore alla data di presentazione dell'istanza iniziale.

**REGIONE UMBRIA**

Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile
Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo
SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

ALLEGATO 10**PRIME INDICAZIONI SULLE MODALITÀ DI CONTROLLO
DELLE COSTRUZIONI IN CORSO D'OPERA
e fac-simile del tesserino di riconoscimento
del personale ispettivo****1. CONTROLLI IN CORSO D'OPERA**

Gli interventi *rilevanti* e quelli di *minore rilevanza* per la pubblica incolumità di cui agli Allegati 2 e 3 al presente atto sono controllati anche in cantiere durante l'esecuzione dei lavori con estrazione a campione secondo le percentuali individuate nell'Allegato 5 e con frequenza commisurata all'opera nonché alle effettive possibilità e disponibilità del personale dell'ufficio regionale competente in materia sismica¹.

La finalità dei controlli in corso d'opera è, in primo luogo, il conseguimento di una maggiore sicurezza e qualità strutturale delle costruzioni anche mediante una leale collaborazione, nel rispetto delle competenze e delle funzioni istituzionali, con progettisti e direttori dei lavori, collaudatori e imprese.

La Regione può disporre controlli in cantiere su opere ulteriori o diverse da quelle sopra indicate, laddove ne ricorrano i motivi².

I controlli in corso d'opera sono eseguiti da personale dell'autorità regionale competente in materia sismica.

I controlli sono svolti su elementi o porzioni della struttura visibili ed ispezionabili e scelti a campione in relazione alle finalità ispettive di controllo nonché ai tempi limitati della visita.


Poiché i controlli sono effettuati su porzioni limitate del costruito e non necessariamente riescono a fotografare la correttezza dell'intera opera nel suo complesso, dal momento che danno un riscontro statico e istantaneo di lavorazioni che sono invece in corso di divenire, ai fini della qualità e della correttezza delle opere eseguite nel rispetto del progetto presentato e della normativa vigente, si ribadisce comunque la diretta responsabilità del costruttore, del direttore dei lavori e del collaudatore in corso d'opera, ognuno per la rispettiva competenza.

La squadra che effettua i controlli in corso d'opera è composta da almeno due tecnici dell'autorità regionale competente i quali, al termine della visita, compilano il processo verbale da cui risulta, alternativamente:

- a) la coerenza di quanto rilevato in sito con la documentazione agli atti (o rinvenibile in cantiere, esclusivamente per le varianti non sostanziali e per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità), tenuto conto anche delle tolleranze di cantiere e delle lievi variazioni strutturali rispetto alla documentazione agli atti, come di seguito definite;
- b) l'accertamento di fatti costituenti violazioni delle norme tecniche sulle costruzioni vigenti ex artt. 96 del D.P.R. 380/01 per quanto attinente alle parti strutturali della costruzione.

¹ di seguito, per brevità, "autorità competente".

² Si fa riferimento sia alle opere rilevanti e a minor rilevanza non estratte a campione, sia agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. 94-bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., individuati come tipologia nella Macro-categoria c) delle linee guida di cui al decreto 30.04.2020, così come indicati nell'Allegato 1 al presente atto.



REGIONE UMBRIA

Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile
 Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo
 SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E
 PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

Costituiscono, ai fini dei controlli in corso d'opera di cui al presente documento, "lievi variazioni":

- Realizzazione di interventi per la messa in sicurezza temporanea di parti dell'opera in cui sono in corso delle lavorazioni;
- lavorazioni non ancora terminate che possono essere modificate nel prosieguo dei lavori e che non hanno ancora assunto, pertanto carattere definitivo e irremovibile;
- approfondimento della conoscenza dello stato dei luoghi che rende necessario il perfezionamento dei dettagli costruiti progettati per meglio adattarli alla realtà rilevata;

Le lievi variazioni rilevate non costituiscono difformità strutturale in quanto sono ascrivibili a lavorazioni ancora non concluse o a pratiche conformi alle regole del buon costruire.

La frequenza dei controlli in corso d'opera nonché la ripetizione dei controlli nello stesso cantiere sono commisurate all'importanza dell'opere.

Sugli interventi estratti per il controllo a campione di norma il personale dell'autorità regionale competente in materia sismica accede al cantiere previo avviso al committente, al direttore dei lavori e all'impresa. Costituiscono eccezione le situazioni particolari ove sia richiesta urgenza e tempestività degli accertamenti.

Sarà possibile inoltre l'accesso ai cantieri senza preavviso nei casi di vigilanza, attuata anche a seguito di segnalazioni di abusi.

Il personale dell'autorità regionale accede al cantiere esibendo il tesserino di riconoscimento il cui fac-simile è riportato in figura 1.

Il direttore dei lavori e l'impresa agevolano l'ingresso e la visita ispettiva, assistendo la squadra durante l'ispezione ed esibendo, a richiesta, la documentazione utile e necessaria.

In caso di impedimento all'accesso in cantiere o di mancata collaborazione dei responsabili del cantiere nei confronti della squadra ispettiva, è richiesto dalla stessa l'intervento degli agenti della polizia municipale del comune competente o, in caso di indisponibilità, di altre forze dell'ordine.

Eventuali dubbi o carenze relativi alle effettive capacità resistenti, deformative e di duttilità dei materiali possono essere superati con una richiesta da parte della squadra ispettiva al direttore dei lavori di fornire certificati, prove o quant'altro utile e necessario al fine di caratterizzare i materiali.

Regione Umbria
 Servizio

Sezione


Nome e Cognome
 Qualifica

Foto

Tesserino di riconoscimento art. 3 (articolo 1, 3/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e s.m.i.)

Figura 1 – Fac-simile del tesserino di riconoscimento del personale dell'autorità regionale competente in materia sismica per l'accesso ai cantieri sottoposti a controllo ispettivo.

Allegato 11 – Fac-simile di procura speciale.

 Regione Umbria Giunta Regionale	MODELLO PROCURA SPECIALE PER LE MATERIE DELLA SISMICA EX LR N.1/2015
--	---

Alla Regione Umbria

*Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente,
 Protezione Civile*

*Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del
 suolo.*

*Sezione Rischio Sismico, Normativa Antisismica e
 Prevenzione sismica. Genio Civile*

PEC: direzioneterritorio.regione@postacert.umbria.it

**PROCURA SPECIALE AUTOGRAFA PER L'EFFETTUAZIONE IN FORMA TELEMATICA
 DELLE PROCEDURE DI CUI ALLA L.R. 1/2015**

Ai sensi dell'art.38, comma 3, del DPR.445/2000 e art. 1392 del c.c.

Ai sensi della vigente normativa il/i sottoscritto/i (*)

Cognome:

Nome:

Nato a

il

Residente a

cap

Via

n.

C.F.

in qualità di committente/i dell'intervento/ soggetto/i interessato/i per le attività di

Soggette a:

- Comunicazione di Deposito sismico di cui all'art. 204 della LR 1/2015 (art. 93 del DPR 380/2001);
- Istanza di Autorizzazione sismica di cui all'art. 202 della L.R. 1/2015 (art. 94 del DPR 380/2001);
- Trasmissione Valutazione di Sicurezza (VdS) (DGR 347 del 25/3/2019)
- Comunicazioni relative ad accertamento di conformità delle opere e costruzioni in zona sismica alle norme tecniche sulle costruzioni. (DGR 347 del 25/3/2019).

DICHIARA/DICHIARANO
di conferire a

Cognome:	Nome:
_____	_____
Nato a	il
_____	_____
Residente a	cap
_____	_____
Via	n.
_____	_____
C.F.	PEC
_____	_____
Iscritto all'Ordine/Albo	prov. N.
_____	_____

In qualità di:

- Progettista strutturale delle opere edilizie in oggetto
- Direttore dei lavori delle opere edilizie in oggetto
- Progettista architettonico delle opere edilizie in oggetto
- Verificatore delle opere edilizie soggette a verifica di conformità ai fini sismici
- Altro professionista coinvolto nell'intervento edilizio

(specificare) _____

PROCURA SPECIALE

per la compilazione del modulo di:

- Deposito/richiesta autorizzazione
- Verifica di Sicurezza (VdS)

per il ricevimento e la trasmissione delle comunicazioni riferite al procedimento relativo e la firma digitale dei documenti trasmessi telematicamente in relazione alle procedure di cui alla L.R. 1/2015 ed ai relativi provvedimenti attuativi.

DICHIARA/DICHIARANO ALTRESÌ

di conservare tutte le funzioni di rappresentanza e tutte le attribuzioni di responsabilità spettanti alla figura di committente così come disposte dal vigente Ordinamento Legislativo Nazionale.

Luogo _____, data _____

Il committente

Per accettazione del delegato:

Il delegato
(firmato digitalmente)

Allegare copia scansionata del documento di identità del/dei committente/i in corso di validità.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti al fine di presentare la documentazione sismica prevista dal DPR 380/2001 e Legge Regionale 1/2015 e relative Delibere di attuazione;

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO), con sede in Palazzo Broletto - Via M. Angeloni 61, 06124 Perugia, e-mail: dpo@regione.umbria.it; pec: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it; tel. 075 5045693;

3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:

La Regione Umbria, in qualità di Titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modello, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi.

Il trattamento dei dati conferiti è svolto per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par.1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679) per le seguenti finalità: presentazione documentazione sismica prevista dal DPR 380/2001 e Legge Regionale 1/2015 e relative Delibere di attuazione;

4. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679)

I dati personali oggetto di trattamento sono quelli richiesti nella domanda di richiesta autorizzazione sismica/ preavviso scritto e deposito, presentazione Valutazione di sicurezza, presentazione accertamenti di conformità: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, codice fiscale telefono email/pec.

5. Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di dare riscontro alle richieste medesime.

6. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo.

Dei Suoi dati potranno venire a conoscenza il Responsabile di trattamento del Servizio Personale e Affari Generali della Regione Umbria e/o i Responsabili del trattamento dei Servizi che dovranno rispondere alla Sua richiesta e gli altri incaricati di trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.

I dati potranno anche essere comunicati a:

tutti quegli altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento.

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa.

All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)

I dati personali conferiti non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

8. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)

I dati saranno conservati per il periodo necessario all'espletamento del procedimento amministrativo e in ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi.

9. Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)

Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l'integrazione se incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la richiesta alla Regione Umbria oppure al Responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO).

Si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.

10. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)

Il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

STEFANO STRONA - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
